

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Servizio Voli di Stato

OGGETTO: Richiesta di parere.....

Con nota del 2015 codesto Servizio ha sottoposto all'esame della Commissione la questione della legittimità della mancata ostensione al signor ... dei documenti richiesti dal signor ..., in data 6 febbraio 2015, documenti relativi alle autorizzazioni dei voli di Stato che si riferiscono al periodo compreso tra l'anno 2002 e l'anno 2014.

Con nota interlocutoria del 9 marzo 2015, la Commissione per accesso ha chiesto di conoscere, per poter esprimere il proprio parere, se in relazione ai documenti richiesti, sia prevista da una normativa speciale che le riguardi, la sottrazione dell'accesso; ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPCM 27 giugno 2011, n.143, i documenti indicati nell'elenco di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma 1 (tra cui rientrano i documenti concernenti la richiesta, l'autorizzazione, la pianificazione, il coordinamento e l'effettuazione del trasposto aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008) *“sono sottratti all'accesso, ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano”*.

Con nota del 30 marzo, il Servizio Voli di Stato ha risposto alla richiesta istruttoria della Commissione per l'accesso, richiamando l'articolo 2 del citato DPCM 143 del 2011 della Commissione, senza però fornire risposta circa l'esistenza o meno di norme speciali che specificatamente prevedano l'esclusione dall'accesso dei documenti richiesti ed affermando la natura meramente esplorativa dell'istanza d'accesso, che sarebbe volta ad esperire un sindacato a tappeto sull'attività amministrativa, nonché lamentando la carenza in capo al richiedente di un interesse diretto concreto ed attuale.

Premesso quanto sopra, si osserva che la Commissione per l'accesso, prescindendo da ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un interesse qualificato all'accesso in capo all'accedente, ai fini dell'espressione del richiesto parere, nel caso di specie, non può prescindere dalla preventiva conoscenza della circostanza dell'esistenza o meno di specifica disposizione normativa che escluda espressamente i documenti in questione dall'accesso, come già richiesto nella seduta del 9 marzo. Pertanto, al quesito in esame non può che essere nuovamente data risposta interlocutoria, in attesa che di ricevere risposta su tale punto.

Infatti, i documenti in questione, pur rientrando nel novero di quelli sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. n. 143/2011, recante il Regolamento, adottato ai sensi

dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241/1990, proprio ai sensi ed in applicazione del citato comma 1, sono sottratti all'accesso *“ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano”*.

Pertanto, resta sospesa l'espressione del parere in attesa di ricevere le richieste delucidazioni.

Segreteria nazionale

Associazione sindacale ...

OGGETTO: Richiesta di interpretazione autentica di parere

Il legale rappresentante dell'Associazione sindacale A.S.U. con sede in ..., dichiara di aver ravvisato un contrasto fra parere resi recentemente da questa Commissione (e allegati in atti) in relazione al profilo della legittimazione all'accesso da parte di un'associazione sindacale non firmataria del CCNL. Poiché l'ASU pur non essendo firmataria di CCNL è dotata di un indice di rappresentatività diffusa e nazionale, l'istante al fine di comprendere con tutelare efficacemente i propri iscritti, chiede alla Commissione un'interpretazione autentica di propri asseriti discordanti pareri, in tema di valutazione del criterio di rappresentatività di un sindacato ai fini dell'accesso amministrativo.

La Commissione osserva preliminarmente che la legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sussiste sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione datrice di lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1351/2009 e n. 24/2010 e 5511/2013 ai sensi del quale "*Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione*").

Nella specie non si reputa sussistere il contrasto lamentato per le ragioni che seguono.

In tutti i pareri l'Associazione sindacale suddetta viene ritenuta titolare di una situazione giuridicamente tutelabile. Tale profilo, tuttavia, non costituisce condizione sufficiente per l'accesso, atteso che è necessario provare l'ulteriore requisito del nesso fra la documentazione cui si chiede di accedere e la posizione sostanziale di cui si è titolari, in applicazione dell'articolo 22 della legge n.241/1990,

Tale ulteriore profilo è stato ritenuto esistente nei primi due pareri e non sussistente nel terzo, in quest'ultimo caso, per mancanza di qualsiasi deduzione concreta al riguardo.

Al Segretario generale del Comune di

OGGETTO: Richiesta di accesso di copia di: “Raccolta firme contro realizzazione nuovo allevamento avicolo”

Il segretario generale del Comune di ... riferisce:

- di aver ricevuto istanza di accesso (sub specie di estrazione di copia) delle firme dei sottoscrittori di una petizione rivolta al Comune e consegnata al Sindaco contro la realizzazione di un nuovo allevamento avicolo nell’ambito del territorio comunale;
- che tale istanza era stata avanzata da un privato cittadino con la seguente motivazione: *“per conoscere l’entità delle firme stesse e la collocazione territoriale dei residenti firmatari, oltre a verificare se la stessa è in comune di Spilimbergo loc., Gradisca o in altro comune.”*

L’istante precisa che la questione specifica oggetto della richiesta non è disciplinata dallo Statuto: questo infatti si occupa esclusivamente della fase successiva alla presentazione di una petizione, disponendo, all’articolo 40, che il Sindaco la trasmetta all’organo competente per l’esame della stessa e le deliberazioni in merito, poi comunicate agli interessati.

In tale contesto normativo il Segretario generale aveva informato gli interessati della richiesta di accesso tramite il referente del Comitato che aveva raccolto le firme, precisando altresì che essi avevano la possibilità di presentare motivata opposizione. A tale comunicazione, nei tempi fissati, non era seguita alcuna risposta. Il cittadino richiedente accesso ammesso alla visione della petizione aveva richiesto di estrarre copia della stessa. Sull’ammissibilità di tale ultima richiesta il Segretario generale chiede un parere alla Commissione.

Il parere in oggetto richiede di affrontare i rapporti fra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei dati personali dei terzi.

Tale rapporto trova una disciplina specifica nell’articolo 3 del d.p.r. n.184/2006 che testualmente prevede *“...fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.*

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.”

Nella specie come si è visto il Comune ha proceduto ad “informare” il referente del Comitato. Tale comunicazione non può qualificarsi come una notifica perché non è stata effettuata nelle forme e con le modalità previste dall’articolo succitato e inoltre è stata effettuata non nei confronti dei singoli contro interessati, firmatari della petizione, ma di un solo soggetto che, in assenza di una diversa previsione, ha generalmente il potere di rappresentare all’esterno il comitato come soggetto autonomo ma non anche i singoli soggetti che lo hanno costituito.

Ne consegue che a parere di questa Commissione nella fattispecie la richiesta di accesso può essere assentita nel rispetto del succitato articolo 3 del d.p.R. n. 184/2006 e quindi previa notifica ai contro interessati.

Sig. ...

OGGETTO: Tutela dei dati - Riservatezza delle persone giuridiche, enti ed associazioni - articolo 40, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'istante espone

- che è dipendente di una S.p.a. di rilevanza nazionale, contro la quale egli ha in corso una controversia innanzi al giudice del Lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori di dirigente, con esito peraltro a lui sfavorevole nel primo grado di giudizio: l'interessato specifica di aver chiesto nel ricorso introduttivo che il giudice ordinasse all'imprenditore "l'esibizione dei propri cedolini stipendiali e dei registri di presenza per il periodo di interesse", in cui le funzioni superiori era state svolte, ma l'istanza istruttoria non sarebbe stata accolta dal magistrato e ciò sarebbe la causa del rigetto;
 - che i documenti analitici in possesso dell'INPS – attinenti i singoli contributi, con le relative causali, versati dal proprio datore di lavoro per il periodo di interesse - attraverso le contribuzioni attesterebbero la corresponsione, da parte della propria Azienda, della maggiorazione stipendiale, dovuta alla differenza retributiva tra dirigente e quadro di I livello.
 - che per questo egli avrebbe richiesto all' INPS il proprio estratto conto certificativo: che, per quanto sembra di capire, gli sarebbe stato rilasciato;
 - che avrebbe altresì richiesto allo stesso Istituto "*copia delle dichiarazioni contributive mensili fornite/ trasmesse/ comunicate dall'Azienda all'ente previdenziale attinenti alla propria contribuzione relativamente al periodo di interesse*", senza ottenere alcuna formale risposta, ma soltanto un diniego verbale;
- Ciò premesso, formula i seguenti quesiti alla Commissione
- 1) se l'articolo 16 del regolamento per accesso atti amministrativi dell'INPS (adottato con determinazione 5 agosto 2011, n. 366) che prevede, fra l'altro, quali ipotesi di esclusione dell'accesso la necessità di salvaguardia della riservatezza di "*persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni*" è conforme al codice della privacy, in particolare all'articolo 4 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 196/2003 che all'esito della modifiche introdotte dall'articolo 40 del d.l. n.201/2011 ha soppresso la persone giuridiche dal novero dei soggetti i cui dati personali sono oggetto di tutela da parte del codice;

- 2) se l'accesso dei documenti di cui all'art. 16 lettera b) debba essere sempre consentito dall'Inps allorché la documentazione sia stata prodotta da un datore di lavoro ed il richiedente abbia validi motivi per richiederli;
- 3) se l'accesso ai documenti debba sempre essere consentito dall'INPS allorquando questi riguardino esclusivamente l'interessato che abbia motivi ed interessi.
- 4) se il datore di lavoro in una istanza di accesso all'INPS assuma o meno il ruolo di controinteressato e quindi debba essere coinvolto nella notifica.

È intanto necessario premettere che il parere di questa Commissione non può comunque interferire né con il giudizio che sarebbe ancora pendente innanzi al giudice del lavoro, né con l'eventuale futura azione innanzi al giudice amministrativo per ottenere una pronuncia sul diritto all'accesso.

Ciò posto, il richiedente sembra supporre che la documentazione di suo interesse gli sia stata negata in asserita applicazione del citato art. 16 (intitolato "Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni") e specificatamente dell'ipotesi di esclusione sub b).

Lo stesso Sig. ... non fornisce peraltro alcun elemento che possa suffragare la sua illazione: e, del resto, non risulta che l'I.N.P.S. abbia espressamente respinto un'istanza d'accesso dell'interessato fondandosi su tale disposizione o su qualsiasi altra, quale ad esempio, quella sub d, che esclude l'accesso ai documenti attinenti alla instaurazione, ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS-datori di lavoro e al rapporto assicurativo individuale, "fatte salve le eccezioni previste dalla legge": il che – unitamente a altre prescrizioni che è superfluo qui riportare - induce a chiedersi quando mai potrebbe essere esercitato il diritto di accesso presso l'I.N.P.S., tanto più che le ipotesi d'esclusione, di cui all'art. 16, sono elencate "a titolo esemplificativo".

A questo punto, la Commissione per fornire comunque all'istante un contributo che ne giustifichi l'intervento, rammenta intanto che l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 che testualmente recita: *"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Tale disposizione prevale comunque su di un atto di grado regolamentare, come il citato regolamento INPS (che potrà essere se necessario annullato o disapplicato, a seconda del giudice che lo deve esaminare, mentre analogo potere non ha la Commissione) e il generale favore per il diritto all'accesso tende ad attenuare il concetto di "necessità", privilegiando piuttosto l'utilità della documentazione per la tutela degli interessati.

Si può poi escludere che i documenti che interessano al De Donno, quali sopra indicati, contengano dati giudiziari (e ciò è evidente), ovvero “sensibili” e cioè quei dati personali idonei “a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, lett. d, d. lgs. 196/2003); essi infatti contengono dati comuni che riguardano l'istante personalmente ed esclusivamente, di tal che il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza dei controinteressati

Naturalmente non spetta a questa Commissione, come già accennato, stabilire la concreta utilità in causa dei documenti richiesti, sicché nessun pronostico è possibile circa l'esito di un'istanza formale d'accesso all'INPS – ove ancora possibile – o su di un'azione giudiziale per ottenere la documentazione in questione: pur rilevando che, in base agli elementi conosciuti, gli atti descritti dal ricorrente non sembrano inconferenti o irrilevanti al fine di determinare le mansioni effettivamente prestate dall'interessato.

Per quanto poi riguarda il quesito relativo alla qualità di controinteressato del datore di lavoro, è intanto da ricordare che, ex art. 22, I comma, lett. c) della l. 241/1990, in materia d'accesso sono controinteressati quei soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, *“che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*.

Ciò posto, si osserva che in linea generale la posizione di controinteressato non va assegnata in base al solo dato formale della menzione di tale soggetto negli atti e nei documenti cui si riferisce l'accesso, oppure al dato estrinseco che gli atti ed i documenti riguardino tale soggetto.

Va, infatti, anche apprezzato, dal punto di vista dell'interesse procedimentale, se quegli possa comunque utilmente partecipare al procedimento di accesso, e, sotto il profilo sostanziale, se comunque la conoscenza della documentazione richiesta sia idonea ad arrecargli un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, in disparte se giusto o ingiusto.

Sulla base di tali elementi, qui tutti presenti, si deve reputare che il datore di lavoro sia, in specie, un controinteressato.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Il direttore generale della direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riferisce di aver ricevuto da parte di un dirigente sindacale di una organizzazione sindacale interna al Ministero, richiesta di accesso alla documentazione relativa alla consistenza numerica dei buoni pasto percepiti da un dirigente sindacale di un'altra organizzazione sindacale nel periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2014. La richiesta veniva motivata con la necessità di evitare disparità di trattamento.

Ciò posto, chiede alla Commissione un parere in merito alla legittimazione dell'interessato all'accoglimento della richiesta di accesso.

La legittimazione dell'organizzazione sindacale ad azionare il diritto di accesso sussiste sia *iure proprio*, ovvero a tutela di prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia a tutela di posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera il sindacato.

Ebbene nella situazione su descritta può ritenersi esistente un interesse concreto ed attuale del sindacato all'accesso *iure proprio*, in quanto le informazioni da acquisire sono utili per valutare se intraprendere delle iniziative da parte del sindacato a tutela degli interessi collettivi che gli sono propri e che si riferiscono alla intera categoria rappresentata, la quale è certamente nel suo complesso interessata ad evitare disparità di trattamento di casi analoghi in una materia tipicamente sindacale in quanto riguardante la qualificazione di una determinata attività come sindacale ovvero istituzionale ai fini della maturazione dei buoni pasto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Napoli

FATTO

Il Sig., assistente capo della polizia di Stato e nella qualità di segretario provinciale di Napoli del, riferisce quanto segue.

In data 5 gennaio 2015, ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso preordinata all'acquisizione della seguente documentazione: 1) programmazioni settimanali relative ai mesi di luglio e novembre 2014; 2) fogli firma relativi ai mesi di agosto e settembre 2014; 3) provvedimenti che autorizzano i cambi turno ed eventuali ulteriori atti ad essa collegati da cui evincere le motivazioni limitatamente ai mesi di settembre e novembre 2014; 4) provvedimenti che autorizzano ad effettuare le reperibilità pattizie per i mesi di luglio e ottobre 2014 ed eventuali atti da cui ricavare le motivazioni; 5) provvedimenti da cui emerga la proposta dell'amministrazione e l'adesione all'istituto dello straordinario programmato da parte dei dipendenti nei mesi di luglio e settembre 2014; 6) provvedimenti che autorizzano ad effettuare lo straordinario obbligatorio per i mesi di luglio e settembre 2014.

Dopo alcune note interlocutorie della Questura resistente e i relativi riscontri di parte ricorrente, in data 9 febbraio l'amministrazione riscontrava la richiesta di accesso significando: di non aver individuato alcun funzionario reperibile per le singole giornate e dunque di non possedere documentazione al riguardo; di rilasciare copia delle ordinanze relative alla reperibilità normativa e su intervento per i mesi richiesti; di non concedere l'accesso alla documentazione relativa allo straordinario emergente.

Nella precedente nota del 27 gennaio, l'amministrazione rappresentava altresì all'O.S. ricorrente che la richiesta di accesso sarebbe stata istruita ed evasa dai singoli uffici (commissariati) competenti.

Tale ultima circostanza ha determinato le conseguenze di cui appresso. Oltre alla risposta formale al chiesto acceso di cui alla nota del 9 febbraio di parte resistente, il ricorrente si duole del fatto che 29 commissariati hanno concesso parziale accesso e 10 non hanno fornito risposta alcuna.

Pertanto in data 9 marzo ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da si osserva quanto segue.

In primo luogo la Commissione precisa che nel procedimento avviato a seguito del ricorso depositato da, la qualifica di amministrazione resistente è da imputare alla sola Questura di Napoli cui il ricorrente ha indirizzato la richiesta di accesso in data 5 gennaio 2015.

La scelta di frazionare il procedimento di accesso operata dalla Questura, invero, oltre a porsi in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, costituisce il frutto di una scelta propria della Questura medesima; scelta che non reagisce sulla posizione degli altri uffici coinvolti determinandone la qualifica di parti resistenti che resta, pertanto, esclusa.

Nel merito, e per ciò che attiene alla nota del 9 febbraio u.s. della Questura, questa ha evaso la richiesta ostensiva nei termini prospettati dal sindacato ricorrente, negando l'accesso allo straordinario programmato, ritenendo sul punto che la relativa documentazione possa essere concessa solo con riferimento ai dati numerici e non a quelli dei singoli funzionari coinvolti, richiamando al proposito una sentenza del Consiglio di Stato del 2009 ed invitando parte ricorrente ad integrare in tal senso la richiesta.

Sul punto, condividendo il contenuto della nota impugnata, si rappresenta che la richiesta di integrazione indirizzata al sindacato ricorrente è ultronea, in quanto ben avrebbe potuto e dovuto la Questura resistente ostendere la documentazione di che trattasi nei limiti sopra precisati e dunque limitatamente ai dati dello straordinario.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, in data 8 gennaio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti che avevano determinato la redazione della nota n. 284873/T10-2 Pers. Mar. del 29 dicembre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Ufficio Personale Marescialli.

L'Amministrazione, con nota del 30 gennaio 2015, autorizzava parzialmente l'accesso alla documentazione richiesto, atteso che il testo della nota n. 108/8 del 25.11.2014 veniva reso disponibile all'accedente previa obliterazione di alcune parti del documento in asserita ottemperanza al disposto dell'art. 1050, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010.

Il signor, in data 12 febbraio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 9 marzo 2015, invitava l'Amministrazione ad inviare copia della nota n. 28473/T10-2 Pers. Mar. del 29.12.2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Ufficio Personale Marescialli, ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda da cui era scaturito il presente ricorso.

L'Amministrazione, in data 31.3.2015, inviava il documento richiesto.

DIRITTO

La nota inviata dall'Amministrazione in data 31.3.2015 costituisce la comunicazione di avvio del procedimento preordinato al trasferimento d'autorità del ricorrente.

Si può ritenere che la nota parzialmente sottratta all'accesso rientri tra i documenti relativi ad attività sulle procedure da adottare che non sono accessibili fino all'adozione del provvedimento finale, ai sensi della lettera e) dell'art. 1050 del d.p.r. n. 90/2010.

La Commissione ritiene necessario ai fini del decidere acquisire dall'Amministrazione un'informativa nella quale si precisi se sia stato adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento di trasferimento d'autorità preannunciato nella nota inviata in data 31.2.2015, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento dell'incombente istruttorio.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva- nelle more- l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Centro Militare Veterinario di

FATTO

Il Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Militare Veterinario di, in data 12 gennaio 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti amministrativi pertinente al procedimento attivato a seguito della presentazione da parte dell'accedente di un'istanza di conferimento con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza,

Il signor, in data 10 marzo 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento con il quale l'istanza di conferimento in questione era stata inoltrata all'autorità competente ed al parere espresso dal Capo del Reparto Veterinaria del Comando di Sanità e Veterinaria del Comando Logistico dell'Esercito.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, avendo ad oggetto la mancata ostensione di documenti endoprocedimentali, la cui accessibilità da parte del ricorrente è garantita dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Centro Militare Veterinario di

FATTO

Il Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Militare Veterinario di, in data 2 marzo 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad alcuni documenti amministrativi relativi al procedimento conclusosi con l'irrogazione di una sanzione disciplinare emessa nei suoi confronti.

L'Amministrazione, con nota del 10 marzo 2015, rappresentava che il procedimento in questione si era svolto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il signor, in data 13 marzo 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta, muovendo dal presupposto che la sua istanza di accesso non fosse stata accolta.

L'Amministrazione, con nota del 9 aprile 2015, evidenziava l'irritualità del ricorso, in quanto proposto a distanza di 11 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso, prima della formazione del silenzio-rigetto sulla stessa, facendo presente, ad ogni buon conto, che tale istanza aveva ad oggetto documenti inesistenti, in quanto relativi alla conclusione di un procedimento disciplinare sfociato nell'adozione della sanzione del richiamo, di natura meramente verbale, tale da non dare luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato, né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In vero, merita di essere condiviso il rilievo svolto dall'Amministrazione nella nota inviata alla Commissione in data 10 marzo 2015 secondo il quale, alla data di presentazione del ricorso, non si era ancora formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, non essendo ancora decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione dell'istanza in discorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor in data 12 dicembre 2014, rivolgeva all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso alle eventuali note inviate dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. (controparte dell'accedente in alcuni procedimenti pendenti dinanzi alla predetta Autorità, nonché in un processo civile pendente dinanzi al Tribunale di Chieti quale giudice del lavoro) attestanti che strutture della predetta s.p.a. avevano mandato al macero documenti sottoscritto o elaborati dall'accedente afferenti al contenzioso pendente tra il signor e la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.

Il signor, in data 12 gennaio 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in data 28 gennaio 2015, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità del ricorso, assumendo che i documenti richiesti dal signor gli erano stati già inviati dall'Autorità.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10 febbraio 2015, - ritenuta la necessità, ai fini del decidere di accertare se corrispondesse a verità quanto affermato nella memoria della società controinteressata in ordine alla circostanza che l'Autorità aveva inviato all'odierno ricorrente i documenti in questione- invitava l'Amministrazione ad inviare alla Commissione un'informativa su tale circostanza, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

L'Amministrazione, in data 9 aprile 2015, inviava la nota dell'8 gennaio 2015, con la quale riscontrava di accesso in questione, rappresentando che nei fascicoli menzionati dall'accedente non era stata riscontrata ulteriore documentazione rispetto ai documenti già noti all'accedente (dichiarazioni di Storage & Banking Services s.r.l. di destinazione al macero di documenti dal 25 luglio 2007 e del 7 luglio 2008), di cui inviava copia al signor

DIRITTO

Alla luce delle risultanze della documentazione inviata dall'Amministrazione, la Commissione non può che dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, avendo l'Amministrazione evaso l'istanza di accesso del ricorrente, prima della presentazione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Roma

FATTO

La signora, in data 17 febbraio 2015, rivolgeva all'Agenzia dell'Entrate un'istanza di accesso alla dichiarazione dei redditi del suo ex coniuge, signor relativa al periodo 2013-2014, al fine di acquisire elementi di prova da utilizzare nell'instaurando giudizio diretto a far accertare l'inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio da parte del suo ex coniuge.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione, con raccomandata a.r., del ricorso al signor, controinteressato rispetto all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.)

FATTO

La signora, in data 10 febbraio 2015, rivolgeva all'I.N.P.S. un'istanza di accesso ai dati relativi al trattamento pensionistico erogato dall'Amministrazione in favore del suo ex coniuge, signor, al fine di acquisire elementi di prova da utilizzare nell'instaurando giudizio diretto a far accertare l'inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio da parte del suo ex coniuge.

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione, con raccomandata a.r., del ricorso al signor, controinteressato rispetto all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte Militare di Appello

FATTO

Il Sig. in data 14 marzo u.s. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso alle note richieste dalla Corte resistente al Tribunale militare di Verona contenenti richiesta di relazionare sull'interrogazione parlamentare relativa al rapporto di servizio intercorso tra il e il predetto tribunale militare.

Parte resistente ha negato l'accesso richiamando due precedenti decisioni della scrivente Commissioni (del 19 gennaio e del 24 febbraio 2015), vertenti sulla fattispecie anche oggi in esame, ove si affermava la natura non amministrativa della documentazione domandata, siccome collegata ad atti ed attività politica.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso in termini alla Commissione. In data 10 aprile u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, riportandosi alle argomentazioni svolte nel diniego oggi impugnato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva che le decisioni richiamate da parte resistente costituiscono motivo valido di diniego anche per la richiesta del 13 marzo u.s. formulata dal ricorrente.

Invero le note richieste costituiscono attività comunque ricompresa nel procedimento preordinato all'acquisizione di elementi per rispondere all'interrogazione parlamentare e trovano applicazione le decisioni di questa Commissione di cui alle premesse in fatto, dalle quali non v'è motivo di discostarsi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: Cooperativa a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

FATTO

La Cooperativa a r.l.- essendole stato notificato in data 23 dicembre 2014 un verbale di accertamento recante la contestazione della dissimulazione di rapporti di lavoro a tempo subordinato con 23 lavoratrici apparentemente legate alla predetta cooperativa da un rapporto di lavoro autonomo-, in data 31 dicembre 2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti volta ad acquisire, non i nominativi delle lavoratrici che avevano reso dichiarazioni nel corso del procedimento culminato nella redazione del verbale in questione, ma il contenuto di siffatte dichiarazioni, sulla base delle quali i verbalizzanti avrebbero contestato la non corretta applicazione dei contratti di collaborazione di natura autonoma.

Con nota del 13 gennaio 2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, invocando il D.M. n. 757/1994 che preclude l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dei procedimenti ispettivi, allo scopo di evitare possibili ritorsioni o condotte discriminatorie in loro danno.

L'accedente, in data 13 febbraio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 9 marzo 2015, ritenuta la necessità ai fini del decidere di risolvere la questione se il rapporto di collaborazione delle 23 lavoratrici le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso del procedimento in questione fosse tuttora in essere, invitava l'Amministrazione ad inviare un'informativa contenente la risposta a tale quesito.

L'Amministrazione, con nota del 9 aprile 2015, comunicava alla Commissione di non essere in grado di rispondere a tale quesito, trattandosi di rapporti di lavoro qualificati dalla ricorrente come rapporti di lavoro autonomo, laddove la banca dati di cui dispone l'Amministrazione si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, onerare la società ricorrente di fornire risposta documentata al quesito se il rapporto di lavoro con le lavoratrici le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso del procedimento in questione sia tuttora in essere.

Si invita, pertanto, la società ricorrente a voler inviare un'informativa contenente una documentata informativa contenente la risposta a tale quesito, salva, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio, l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita la società ricorrente ad espletare l'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del lavoro di Ascoli Piceno

FATTO

La signora, in proprio e quale rappresentante legale della omonima Fondazione, in data 25 ottobre 2014 riceveva la notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. AP00002/2014-074-01 del 9 settembre 2014 emesso dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l'esito degli accertamenti ispettivi, iniziati con l'accesso dell'8 gennaio 2014, nei confronti della predetta Fondazione e della signora

La signora, in data 24 novembre 2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento conclusosi con l'emissione del verbale in questione.

L'Amministrazione, con provvedimento del 24 dicembre 2014, negava l'accesso ai documenti richiesti, in ragione della loro sottrazione all'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241/1990, dell'art. 8, comma 5, lettera d) del D.P.R. n. 352/1992, dell'art. 2, comma 1, lett. c) e lettera g) del D.M. n. 757/1994, dell'art. 12, comma 11 e art. 23, comma 3 del Decreto Direttoriale 20 aprile 2006, di cui alla Circolare MLPS n. 13/2006.

La signora, in data 22 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 24 febbraio 2015, invitava l'Amministrazione ad inviare alla Commissione copia del Decreto Direttoriale 20 aprile 2006 e della Circolare MLPS n. 13/2006, atti espressamente invocati dall'Amministrazione, a sostegno del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

L'Amministrazione, in data 23 marzo 2015, inviava gli atti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Decreto direttoriale 20 aprile 2006 (recante il codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, adottato in attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INPS e l'INAIL sottoscritto in data 7 aprile 2005 e dell'unità di intenti sottoscritta in data 24 marzo 2006), statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione, a norma del quale sia nel corso dell'ispezione, sia durante le fasi successive, deve essere garantita la segretezza della fonte della denuncia.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: SRL

contro

Amministrazione: Direzione Territoriale del Lavoro di Roma

FATTO

In data 17/7/2014 si recavano presso la sede legale della società ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro al fine di svolgere indagini ispettive scaturite dalla denuncia presentata dalla sig.ra

Il 3/2/2015 veniva consegnato alla dott.ssa, n. q. di consulente del Lavoro delegata dalla SRL un verbale con cui si chiedeva di acquisire *“controdeduzioni e/o memorie difensive relative al presunto rapporto di lavoro intercorso con la sig.ra Nucera Irene dal 21/1/2013 al 9/4/2013 presso l'unità locale della Srl sita in Via n. Roma”*.

L'appuntamento fissato per il 19/2/2015 per la consegna della suddetta documentazione è stato posticipato su richiesta della società al 9/3/2015.

Con istanza del 5/3/2015 la ricorrente chiedeva di visionare ed estrarre copia dei documenti relativi alla procedura di ispezione nei confronti della società con particolare riferimento alla denuncia presentata dalla sig.ra

La Direzione resistente il 17/3/2015 ha negato l'accesso ai documenti, poiché sono sottratti all'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori, a tutela della riservatezza dei medesimi, nonché dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per la sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la società ricorrente in data 19.3.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Precisava che ad oggi non intercorreva alcun tipo di rapporto con la sig.ra

In data 17 aprile 2015 perveniva memoria dell'Amministrazione, in cui si ribadiva quanto manifestato nel provvedimento di diniego e si comunicava la data del nuovo appuntamento, fissato al 14.4.2015.

DIRITTO

Allo stato, il procedimento ispettivo non si è concluso, in quanto come dedotto dalla stessa società, devono essere acquisite le controdeduzioni e le memorie.

L'attività di ispezione è tuttora in corso, tanto che si è proceduto a fissare un appuntamento, in sostituzione del precedente per la data del 14.4.2015.

La Commissione, pertanto, rileva l'inammissibilità del ricorso atteso che non è stato notificato alcun verbale unico di accertamento e notificazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e come tale non sussiste alcuna necessità difensiva della società ricorrente, riconducibile ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione (sul punto Cds. 736/09, richiamata nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8/11/2013).

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del lavoro di Ferrara

FATTO

L'Associazione (d'ora in poi) in persona del legale rappresentante p.t. Sig., espone quanto segue.

In data 9 ottobre 2014 l'..... ha presentato richiesta di accesso ai verbali ispettivi contenenti le dichiarazioni rese dai volontari dell'Associazione nel corso del procedimento volto ad accertare irregolarità in merito ai rapporti di lavoro intercorrenti con l'esponente e che ha portato alla notificazione del verbale di accertamento irrogativo di sanzioni a carico della ricorrente.

Con provvedimento notificato in data 13 novembre, parte resistente ha differito l'accesso sino alla notifica della ordinanza ingiunzione, osservando che sino ad allora non sussisterebbe un interesse concreto all'ostensione e rilevando altresì nel merito che la domanda ostensiva potrebbe in ipotesi trovare sbarramento nelle disposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 757/1994 che sottrae all'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di procedimenti ispettivi.

Contro tale provvedimento la ha presentato ricorso in termini, notificandolo anche ai controinteressati, chiedendone l'accoglimento. In data 8 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, riportandosi alle medesime ragioni di diniego già opposte al ricorrente. Nella seduta plenaria del 19 gennaio u.s. la Commissione, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa, invitava l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito al se i volontari di cui si chiede di conoscere le dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso l'amministrazione resistente. Con nota del 12 febbraio parte resistente precisa di non essere in grado di fornire le informazioni richieste con l'ordinanza emessa in data 19 gennaio 2015, atteso che solo parte ricorrente può fornire indicazioni al riguardo. Nella seduta del 24 febbraio u.s., pertanto, la Commissione rivolgeva analogo invito chiarificatorio alla ricorrente. Con nota del 30 marzo l'Associazione ricorrente ha assolto l'incombente istruttorio, comunicando i nominativi dei soggetti non più impiegati presso l'..... (signore, e).

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota dell'Associazione ricorrente del 30 marzo u.s. e ritenuto che nei confronti delle Signore, e non sussistano profili ostativi al rilascio dei documenti attestanti le dichiarazioni da queste rese nel corso del procedimento ispettivo in ragione della cessazione del rapporto tra queste ultime e la ricorrente, accoglie in *parte qua* il ricorso stante la sussistenza di interesse qualificato in capo alla

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) – Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Liceo Statale “.....” di Roma

FATTO

La Prof.ssa ha presentato, in data 26 agosto 2013, una istanza di accesso presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ed alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R. finalizzata all'estrazione di copia della seguente documentazione:

- nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Prot. 10997 del 30 aprile 2013; ;
- nota Liceo Statale “.....” di Roma prot. 1016 del 9 maggio 2013;
- nota Liceo Statale “.....” di prot. 451 del 7 maggio 2013;
- qualsiasi altro documento relativo all'istruttoria avviata dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, anche in merito all'accesso abusivo nel sistema informatico “SIDI” del MIUR con la conseguente manipolazione dei dati effettuati dopo la chiusura dei nodi.

A motivazione della richiesta la ricorrente afferma voler tutelare i propri interessi nel procedimento giudiziario relativo alla propria attività lavorativa di docente ed agli illegittimi provvedimenti emanati a suo danno dai Dirigenti Scolastici del Liceo Statale “.....” di Roma e del Liceo Statale “.....” di

In data 6 ottobre 2013, la ricorrente ha rinnovato l'istanza di accesso precedentemente inviata, stante il silenzio delle Amministrazioni resistenti.

In data 31 ottobre 2013, la Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ha comunicato alla ricorrente che l'istanza di accesso deve essere inviata all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in quanto quest'ultimo detiene i documenti chiesti dalla ricorrente. Nella comunicazione, l'Amministrazione ha, altresì, sollecitato l'U.S.R. del Lazio “*ad effettuare le necessarie valutazioni in ordine alla richiesta di accesso formulata dall'interessata.*”

In data 18 novembre 2013, la Prof.ssa ha rinnovato l'istanza del 26 agosto 2013 inviandola alla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R., che era sempre stata nell'elenco dei destinatari fin dall'invio della prima istanza.

In data 7 gennaio 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 13 gennaio 2014, il Liceo Statale “.....” ha inviato una memoria nella quale afferma che “*le ragioni del supposto diniego non sono di competenza dei Dirigenti Scolastici.*”

Nelle date del 13 e 14 gennaio 2014, la Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del M.I.U.R. ha inviato delle memorie nelle quali dimostra di aver comunicato alla ricorrente che *“potrà visionare quanto richiesto presso questo Ufficio – stanza 412 da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.”*

Con decisione del 16 gennaio 2014, la Scrivente ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

In data 14 febbraio 2014, la Prof.ssa Bernabini ha inviato per conoscenza alla Scrivente una comunicazione inviata all'Amministrazione resistente nella quale contesta di non aver ricevuto tutti i documenti chiesti nella loro interezza in sede di accesso agli atti effettuato in data 28 gennaio 2014.

Nello specifico risultano omessi i seguenti atti:

- 1) tutti gli atti relativi all'istruttoria attivata dalla Direzione Generale del Personale Scolastico in merito alle violazioni segnalate dalla scrivente sin dal 26 aprile 2012;
- 2) due pagine in calce alla nota di chiarimenti del Liceo Statale *“.....”* prot. n. 451 del 7 maggio 2013.

A fronte di queste omissioni, la ricorrente ribadisce la propria istanza di accesso a tutti gli atti richiesti nell'istanza originaria.

In data 12 maggio 2014, la Prof.ssa *.....* ha chiesto alla Scrivente, a fronte del silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente, di poter rendere accessibili una serie di documenti relativi alla nota prot. n. 2008/A18 FP del 7 settembre 2012 della D.S. del Liceo Statale *“.....”*.

In data 29 maggio 2014, il Liceo Statale *“.....”* ha inviato una memoria nella quale afferma che tutta la documentazione necessaria al giudizio è già in possesso dell'istante ed allegata ai ricorsi proposti dalla stessa. L'Amministrazione allega nuovamente la nota 451 RIS del 7 maggio 2013 e la nota prot. 364 RIS del 16 marzo 2012, chieste nuovamente dalla ricorrente.

In data 31 maggio 2014, il Liceo Statale *“.....”* di Roma ha inviato una memoria nella quale dichiara di non essere in possesso di alcun documento chiesto dalla ricorrente.

In data 3 giugno 2014, il Liceo Statale *“.....”* ha inviato una memoria nella quale afferma che tutta la vicenda *.....* contro tre Dirigenti Scolastici ed il M.I.U.R. è stata in discussione presso il Tribunale di Tivoli ed il Giudice ha convocato le parti per la sentenza per il 21 aprile 2015.

Con decisione del 17 giugno 2014 la Scrivente ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

In data 30 giugno 2014, la Prof.ssa *.....* ha presentato una istanza di accesso presso la Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio del M.I.U.R. finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di tutti gli atti relativi all'istruttoria concernente l'abusivo accesso al sistema SIDI, inclusi tutti gli atti citati nel prospetto *“Cronologia del contenzioso*” allegato alla nota Democrito prot. 1016 del 9 maggio 2013, a cui la ricorrente ha avuto accesso in data 28 gennaio 2014. La Prof.ssa *.....* chiede, altresì, di accedere ad una serie di atti citati nella nota prot. 12606 del 12 maggio 2014 connessi all'istruttoria.

In data 6 agosto 2014, la ricorrente ha effettuato l'accesso ai soli documenti relativi alla nota prot. 12606 in quanto l'U.S.R. del Lazio "*si fa riserva di consegnare gli ulteriori atti richiesti non appena in possesso dell'Ufficio scrivente.*"

In data 11 agosto 2014, la ricorrente ha inviato una diffida ad adempiere alla Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio del M.I.U.R..

In data 25 agosto 2014, l'U.S.R. del Lazio ha comunicato alla ricorrente che potrà visionare ed estrarre copia della nota prot. 364/ris. del 16 marzo 2012 del D.S. del Liceo Statale ".....". L'Amministrazione afferma, altresì, che tutti gli altri documenti chiesti e non concessi alla Prof.ssa in data 30 giugno 2014 non sono detenuti stabilmente dall'U.S.R. del Lazio e suggerisce di presentare istanza di accesso direttamente alle Istituzioni scolastiche ed Uffici che hanno emanato gli atti in questione.

In data 14 settembre 2014, la Prof.ssa ha inviato una istanza di accesso al Liceo Statale "....." di Ariccia finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia di una serie di documenti.

In data 5 ottobre 2014, la ricorrente adiva la Commissione avverso il diniego parziale dell'U.S.R. del Lazio.

Nelle date dell'8 e del 9 ottobre 2014, il Liceo Statale "....." di ha inviato due memorie nelle quali ribadisce che gli atti necessari per la trattazione della causa sono stati tutti depositati presso il Tribunale di Tivoli oltre ad essere già in possesso dell'istante.

In data 9 ottobre 2014, il Liceo Statale "....." di Roma ha inviato una memoria nella quale ribadisce le motivazioni espresse nelle precedenti memorie inviate alla Scrivente.

In data 10 ottobre 2014, il Liceo Statale "....." di Roma ha inviato una seconda memoria nella quale afferma di essere in attesa del pronunciamento della sentenza del Tribunale di Tivoli il 21 aprile 2015, a seguito della conclusione della fase istruttoria del procedimento.

Con decisione del 28 ottobre 2014, la Scrivente ha interrotto i termini di legge, invitando l'U.S.R. del Lazio ad inviare l'istanza alle Amministrazioni che detengono stabilmente i documenti chiesti dalla ricorrente.

In data 19 dicembre 2014, l'U.S.R. del Lazio ha inviato alla Scrivente una comunicazione nella quale fornisce prova di aver ottemperato, in data 19 dicembre 2014, alla decisione della Scrivente inviando l'istanza di accesso al Liceo Statale "....." di Roma a seguito del sollecito effettuato dalla Prof.ssa L'U.S.R. del Lazio fa, altresì, presente che la Prof.ssa, nel sollecito inviato, ha allegato una istanza di accesso presentata, in data 14 settembre 2014, al Liceo Statale "....." di Roma nella quale la ricorrente chiede di accedere ad una serie di documenti prodotti dal Liceo Statale "....." di Roma menzionati nella "*Cronologia del contenzioso*" allegata alla nota prot. 1016 del 9 maggio 2013 indirizzata all'U.S.R. del Lazio che sono gli stessi chiesti in data 30 giugno 2014 all'U.S.R. del Lazio.

In data 7 gennaio 2015, l'U.S.R. del Lazio ha nuovamente comunicato alla Scrivente di aver ottemperato, in data 19 dicembre 2014, all'invio dell'istanza al Liceo Statale "....." di Roma.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, ha invitato il Liceo Statale "....." di Roma a pronunciarsi sull'istanza di accesso limitatamente ai documenti dallo stesso detenuti, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Il Liceo statale, con nota del 13 marzo 2015, inviata, per conoscenza, alla Commissione, ha trasmesso alla ricorrente i documenti *de quibus*.

DIRITTO

La Commissione non può che prendere atto della cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione reso accessibili i documenti richiesti dal ricorrente e dichiarare, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Trieste

FATTO

La signora, a mezzo dell'avv., presentava al Comune di Trieste il 14/1/2015 istanza di esibizione e di accesso agli atti con riferimento alla notificazione di una cartella esattoriale avente ad oggetto la riscossione di tributi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Segnatamente chiedeva l'esibizione ed il rilascio di copia delle denunce di cessazione dall'occupazione o atti equipollenti presentate dalla ricorrente per le abitazioni di via del e di via e

Ciò al fine di difendersi dall'esecuzione avviata da Equitalia Nord s.p.a..

Non avendo ottenuto risposta alla propria domanda di accesso nei trenta giorni successivi, in data 13 marzo 2015, adiva la Commissione affinché, valutata l'illegittimità del tacito rifiuto manifestato dal Comune, riesaminasse il caso.

In data 23/4/2015 perveniva nota del Comune di Trieste, in cui si dava atto che era stata inviata la copia e le relative relate di notifica degli avvisi di accertamento (mai impugnati) emessi nell'anno 1999 a carico della sig.ra

- nn. 11 e 12 per i locali di Via,
- nn. 13 e 14 per i locali di Via,

Per quanto riguarda i locali di Via n., il Comune affermava che gli stessi erano stati iscritti a carico della sig.ra negli archivi dei contribuenti della tassa sui rifiuti ancor prima dell'emissione degli avvisi sopra citati, in seguito alla presentazione della denuncia di iscrizione da parte del contribuente il 27 maggio 1983 e che tale documento non era più disponibile negli archivi del Comune.

Sia negli archivi cartacei che in quelli informatici relativi alla tassa in questione non risultava presentata alcuna altra denuncia da parte della sig.ra, ivi comprese eventuali denunce di cessazione relative ai locali iscritti a carico della stessa.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di esibizione e di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare in via giustiziale la tutela del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Stante quanto comunicato dal Comune di Trieste nella nota pervenuta in data 23/4/2015, in relazione all'esibizione degli avvisi di accertamento, con riferimento ai locali situati in Trieste, Via e e alla mancata detenzione sia di ulteriore documentazione relativamente al locale di via n. sia delle eventuali denunce di cessazione, il ricorso appare improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato in data 29.4.2014 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 11/2/2015 ha presentato istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 10, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in data 17/3/2015 la Commissione.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Roma nel corso dell'anno 2014.

Rileva la Commissione che l'istanza di accesso risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: –

contro

Amministrazione: Istituto Scolastico

FATTO

I Signori e, in qualità di genitori della minore rivolgevano all'Istituto Scolastico richiesta di accesso al fine di tutelare la propria posizione soggettiva, in relazione ad una serie di documenti relativi alla procedura di selezione degli alunni ammessi alla scuola primaria per l'anno scolastico 2015/16 per la quale era stata presentata regolare domanda di iscrizione nell'interesse della propria figlia.

A sostegno dell'istanza deducevano che, entro i termini previsti, era stata presentata regolare domanda d'iscrizione telematica alla scuola primaria; che in sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta il 17.02.2015 si collocava al 42° posto, con 13 punti, in modo utile per rientrare nei 48 posti disponibili; che la pubblicazione conteneva una comunicazione con cui si prevedeva la possibilità di richiedere, entro il successivo 22.02.2015, la revisione del punteggio assegnato corredando l'istanza della relativa documentazione giustificativa; che in data 25.02.2015, veniva pubblicata sul sito web del citato Istituto la graduatoria definitiva degli ammessi in cui, a seguito della documentazione integrativa presentata da altri candidati, la figlia veniva ricollocata al 48° posto, sempre con 13 punti, a pari merito con altri tre alunni, per cui si rendeva necessario procedere a sorteggio, tra gli stessi, dell'unico posto disponibile. Tale procedura si svolgeva il successivo giorno 27, con esito favorevole ad altro alunno.

In data 27.02.2015, i genitori richiedevano di poter accedere:

- 1) alla documentazione integrativa prodotta da coloro i quali avevano determinato la modifica della graduatoria provvisoria, producendo l'esclusione di
- 2) alle verifiche a campione effettuate dall'Istituto e alla conseguente documentazione prodotta;
- 3) alle domande d'iscrizione presentate.

Deducono, altresì, che in data 19.03.2015, senza che fosse stato comunicato l'avvio di un nuovo procedimento volto alla revisione della graduatoria definitiva, l'Istituto scolastico pubblicava una seconda graduatoria definitiva in cui era stato operato un ricalcolo del punteggio della figlia che veniva rideterminato in n. 6 punti.

L'Amministrazione con nota del 25/3/2015 rigettava l'istanza negando l'accesso alla documentazione rilevando, in sintesi, che la rideterminazione del punteggio non avrebbe dato “*concrete chances di ingresso utile in graduatoria*” di talché gli istanti non potrebbero vantare alcun diritto ad accedere alla documentazione degli altri concorrenti, non avendo un interesse diretto, concreto e attuale rispetto

all'iscrizione della propria figlia alla scuola primaria in quell'Istituto tale da far *“venir meno il diritto dei controinteressati alla tutela della riservatezza e protezione dei propri dati personali”*.

I genitori di, non condividendo il diniego opposto dall'Istituto, hanno tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Istituto scolastico ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura.

In relazione alla tutela della riservatezza degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria si conferma il costante avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quale è senz'altro l'istante, in qualità di concorrente, a mezzo dei propri genitori, non utilmente collocata in graduatoria).

In ogni caso, il comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sindaco del Comune di (CZ)

FATTO

Il signor, in data 16.12.2014, riceveva una missiva da parte del Responsabile del Servizio Tecnico (Sindaco) del Comune di (Cz) con cui veniva notiziato che in data 20.11.2014 era pervenuta l'istanza della signora che denunciava l'esecuzione di opere edilizie, in assenza del titolo abilitativo a confine della sua proprietà ed a tal fine si comunicava l'effettuazione di un sopralluogo.

Il 9.1.2015 il ricorrente chiedeva al Sindaco il rilascio di copia della denuncia presentata dalla signora

Il sindaco con nota del 4.2.2015 in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, comunicava alla controparte (individuata ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 241/90) la richiesta, precisando che entro 10 giorni poteva presentare una motivata opposizione.

Il signor, in data 13 marzo 2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego dell'accesso tacito opposto dal Comune e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della motivata opposizione al rilascio della documentazione da parte della signora, in relazione al presente ricorso, ha necessità di acquisire dal Comune di Carlopoli (Cz) la documentazione con cui la medesima abbia eventualmente manifestato la propria motivata opposizione al rilascio di copia della istanza - segnalazione dalla medesima presentata in data 20.11.2014.

PQM

La Commissione invita il Comune di (CZ) ad inviare l'atto di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Centro s.p.a.

FATTO

L'avvocato, in data 5 dicembre 2014, inviava alla Equitalia Centro s.p.a. un'istanza di accesso alle iscrizioni a ruolo a carico della s.r.l., avendo interesse, in qualità di legale di un creditore della predetta società, a verificare se il complesso dei crediti vantati da Equitalia, sommato al credito vantato dal proprio assistito, ammontasse ad una somma non inferiore a € 30.000,00, importo al di sotto del quale, ai sensi dell'art. 15 della legge fallimentare, non può essere dichiarato il fallimento.

Equitalia Centro s.p.a., con nota del 7 gennaio 2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

Il signor, in data 7 gennaio 2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2015, invitava il signor a documentare la sua legittimazione a rappresentare il creditore della s.r.l., nel cui interesse assumeva di aver esercitato il diritto di accesso ai documenti richiesti.

Il signor, in data 3 dicembre 2014, inviava alla Commissione copia della procura rilasciata dal signor al signor ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti in questione.

DIRITTO

La Commissione- ritenuta la legittimazione del ricorrente alla proposizione del presente ricorso- non può non dichiararne l'inammissibilità, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n.184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta di spedizione dello stesso alla s.r.l., quale contro interessata all'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Forlì

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 6 marzo 2015 domanda di accesso ai contratti di locazione stipulati dall'ex marito al fine di procedere ad esecuzione forzata in ragione di decreto ingiuntivo ottenuto per la mancata corresponsione degli obblighi di mantenimento assunti dal Sig. nei confronti dell'esponente.

Parte resistente con nota del 12 marzo successivo, ha negato l'accesso ritenendo indispensabile ai fini dell'ostensione l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nel caso di specie non rilasciata.

Contro tale nota la Sig.ra ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo al Sig. Elio, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Taranto

FATTO

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alle ultime tre dichiarazioni dei redditi o, almeno, all'ultima dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge sig.ra; adduce il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per chiedere, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame è stato notificato alla controinteressata.

DIRITTO

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sussiste il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto (Cons. di Stato, sez. IV, 933/2014); la Commissione, nel caso di specie ritiene di non discostarsi dal citato orientamento ed accoglie il presente gravame atteso che i chiesti documenti sono oggettivamente utili alla modifica delle condizioni della sentenza di divorzio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Lazio – Stazione di

FATTO

Il Maresciallo capo dei Carabinieri ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente, in data 26.02.2014, dell'annotazione di servizio inerente la ricezione, in data 5.02.2014, di una mail proveniente dalla pec@yahoo.it avente ad oggetto "mie memorie del giorno 02.07.2012" e relative ai fatti accaduti il giorno citato presso la Caserma dei carabinieri di e riguardanti, anche, appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
2. atti consequenziali alla presentazione da parte del ricorrente di un'istanza, in data 28.09.2014 e presso il Comando resistente e quello di Civitavecchia, avente ad oggetto richiesta di informazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 80 del 1990 sui fatti oggetto della denuncia da parte del sig.;
3. atti conseguenti la presentazione, in data 6.10.2014, da parte del ricorrente della richiesta avente ad oggetto i fatti accaduti il 2.07.2012, oggetto di denuncia da parte del sig.;
4. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente, in data 13.11.2014, dell'istanza avente ad oggetto la richiesta di revoca, in autotutela, della determinazione prot. n. 73/6-1-2014 del 13.11.2014 del Comando resistente;
5. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente delle istanze di cui ai punti precedenti;
6. stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri di e specifica attestazione concernente l'accesso del sig., con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 giugno 2014;
7. carteggio, compreso quello costituente il fascicolo personale del sig. riconducibili ai fatti di cui alla vicenda esposta con mail del 05.02.2012;
8. proprio fascicolo personale,
9. ogni documento presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo alla documentazione richiesta, il cui accoglimento comporta la facoltà di accesso a tutti i documenti appartenenti ai procedimenti connessi eventualmente avviati ed acquisiti sino alla definizione dell'istanza di accesso.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per mettere a disposizione dell'Autorità giurisdizionale competente l'annotazione di Polizia giudiziaria richiestagli il 29.07.2014 del

Comando resistente, per integrare la comunicazione di cui all'art. 748, comma 5 lett. b) del d.P.R. n. 90 del 2010, e per valutare l'opportunità di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 6.03.2015, relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) ha negato il chiesto accesso atteso che i medesimi sono oggetto di comunicazione depositata presso l'Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 6 e 8, ritenendo, rispettivamente, l'istanza priva di motivazione e generica. Il Comando resistente, infine, ha invitato il ricorrente a volere regolarizzare le richieste di cui ai punti nn. 2) e 3).

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato. In particolare, motiva il ricorrente di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimento sui fatti oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Relativamente ai documenti di cui punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) la Commissione chiede al Comando resistente se tali documenti sono stati depositati presso l'Autorità Giurisdizionale ai sensi dell'art. 329 c.p.p. Nelle more dell'adempimento istruttorio i termini di legge restano interrotti.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 8, ossia fascicolo personale del ricorrente, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del ricorrente ad accedervi.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 6, ossia stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri resistente e specifica attestazione concernente l'accesso del sig., con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 giugno 2014, la Commissione ritiene la richiesta priva di un chiaro collegamento tra tali documenti e la motivazione.

Infine, per quanto attiene i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 la Commissione ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse qualificato ad accedervi atteso che i medesimi lo riguardano direttamente.

PQM

La Commissione in parte invita parte resistente ad adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge. In parte respinge il ricorso. In parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Lazio – Stazione di

FATTO

Il Maresciallo capo dei Carabinieri ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti antecedenti, preparatori, connessi e conseguenti agli inviti del 7 e 15 novembre 2014 a presentarsi presso il Comando resistente, ivi incluse le annotazioni di servizio relative al ricorrente redatte dal personale in servizio presso la Stazione resistente e rivolte al Comando Compagnia Speciale CC del Gruppo CC di Roma;
2. atti conseguenti alle richieste del 15 e 18 novembre 2014, 22 dicembre 2014 e 16 febbraio 2015 rivolte dal ricorrente al Comando resistente;
3. stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione resistente, ivi compreso l'orario di entrata ed uscita e le motivazioni dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 3 ed il 9 novembre 2014;
4. nominativi dei militari in servizio presso la Stazione resistente e dei militari della Stazione resistente che hanno risposto alle telefonate del ricorrente effettuate l'8 novembre alle ore 9,31 e 10 novembre 2014 ore 13,29 e 13,30, pervenute sull'utenza 06.9902445, nonché le eventuali relazioni di servizio redatte dai militari sulle telefonate;
5. documenti inerenti qualsivoglia carteggio riguardanti il ricorrente e connessi con la presente vicenda;
6. documenti presupposti, necessari, conseguenti, collegati, connessi, antecedenti e successivi a tutti i documenti sopra citati, il cui accoglimento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti appartenenti a procedimenti connessi ed agli altri definiti e formati fino alla definizione della presente vicenda, ivi compresa la lettera di trasmissione del documento di valutazione caratteristica - Rapporto informativo n. 51 relativo al ricorrente e la lettera di restituzione dello stesso documento caratteristico da parte del Comando Stazione CC di

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, ivi compresi quelli connessi alla propria posizione lavorativa.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Relativamente ai documenti di cui punti nn. 1), 2), 5) e 6) la Commissione accoglie il gravame trattandosi di documenti relativi al ricorrente stesso.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 3, ossia stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri resistente con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 3 ed il 29 novembre 2014, la Commissione ritiene la richiesta priva di un chiaro collegamento tra tali documenti e la motivazione. Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 4, dichiara il ricorso inammissibile in quanto riguarda le informazioni sui nominativi dei militari – lo accoglie nel resto.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Lazio

FATTO

La Sig.ra espone quanto segue.

La ricorrente nell'anno 2009 chiedeva e otteneva l'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente classe di concorso scuola dell'infanzia, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, nella provincia di Roma, ma, nonostante il considerevole punteggio conseguito, non veniva convocata per assumere incarichi nella provincia di Roma negli anni scolastici 2009/2011.

In data 20 febbraio 2015 formulava richiesta di accesso a documenti amministrativi per visionare ed estrarre copia della seguente documentazione "*1. decreto di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma classe di concorso scuola dell'infanzia aa.ss. 2009/2011; 2. decreto di pubblicazione della graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma classe di concorso scuola dell'infanzia aa.ss. 2009/2011 ed estratto della relativa graduatoria riportante i candidati dalla prima posizione fino all'ultimo nominato del biennio 2009/2011; 3 e 4. prospetto ultimi destinatari di incarichi a tempo determinato scuola dell'infanzia nella provincia di Roma nell'anno scolastico 2009/2010-2010/2011; 5. atto di pubblicazione e relativo prospetto degli ultimi immessi in ruolo scuola dell'infanzia; 6. atto di pubblicazione e relativo prospetto degli ultimi immessi in ruolo*".

Parte resistente il 2/3/2015 ha negato l'accesso, non rilevando l'interesse specifico, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, poiché il nominativo non risulta inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente scuola infanzia dell'A.T.P..

Il 26.3.2015 la adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio a precisare se il nominativo della sig.ra non risulta inserito nelle graduatorie ad inserimento del personale docente scuola infanzia dell'ambito territoriale provincia di Roma negli a.a. ss. 2014/2017 e se detto nominativo risultava, per converso, inserito nelle graduatorie aa.ss. 2009/2011.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di Cosenza

FATTO

Il signor rivolgeva alla Prefettura di Cosenza ed all'INPS di Cosenza un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione contabile relativa al calcolo della pensione erogata.

L'istanza di accesso veniva presentata in data 18/11/2014, come dedotto dallo stesso ricorrente e veniva positivamente riscontrata solo dalla Prefettura.

Deduce l'istante di essersi recato, successivamente presso la sede locale dell'INPS (in data 13/12/2014 e 15/1/2015) senza ottener quanto richiesto.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Sig., con raccomandata a/r spedita in data 08/03/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006 in quanto tardivamente proposto con raccomandata a/r spedita in data 08/3/2015.

Sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 18/11/2014 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990. A tale riguardo non assume rilevanza la circostanza, peraltro solo dedotta e non documentata, in ordine alle ulteriori richieste informalmente dirette (in data 13/12/2014 e 15/1/2015) all'addetto allo sportello della sede locale dell'INPS.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Istante:

Amministrazione resistente: Comune di Genova

FATTO

L'istante si è lamentato con questa Commissione del fatto che il Comune di Genova gli abbia chiesto 29 euro per avere copia di una pagina di un verbale redatto dalla Polizia municipale in merito ad alcuni fatti accadutigli lo scorso 23 maggio.

DIRITTO

La Commissione, conformemente ai propri poteri, previsti dall'art. 27 c. 5 legge 241/90, di vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività della Pubblica amministrazione, ritiene necessario comprendere quali siano i criteri applicati dal Comune di Genova per il computo dei costi connessi all'accesso del sig.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita il Comune di Genova a chiarire i criteri adottati per il computo dei costi connessi all'accesso del sig.

Ricorrente: - Consorzio

contro

Amministrazione: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

..... - Consorzio ha formulato istanza di accesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Registro Pile e Accumulatori per conoscere se la SNC di e (ora S.r.l.) avesse comunicato di aver cessato l'adesione a, La richiesta è stata formulata anche ai sensi del D.Lgs. 195/2005.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Consorzio con istanza del 13/03/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.

Il Registro Pile e Accumulatori previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 188 del 20 Novembre 2008 e s.m.i., è detenuto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo art. 15 del citato D.lgs. che prevede, testualmente: « 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.

2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.».

Rilevato che il Consorzio l'istante deduce di essere iscritto al predetto registro, risulta titolato a conoscere se la di e C (ora S..... S.r.l.) abbia “comunicato di aver cessato l'adesione a”.

Ciò, beninteso, sempre qualora la predetta informazione non sia altrimenti ricavabile attraverso l'accesso diretto al Registro – se del caso attraverso modalità telematiche – ovvero attraverso la possibilità di ricavare i dati medesimi attraverso le pertinenti consultazioni del Registro delle Imprese (C.C.I.A.) tenuto conto dell'art. 14, comma 2 del citato D.lgs. n. 188 del 20 Novembre 2008 in base al

quale *“Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza”*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: - Consorzio

contro

Amministrazione: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FATTO

..... - Consorzio ha formulato istanza di accesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Registro AEE per conoscere una serie di informazioni sulla posizione della S.r.l., con la quale deduce di aver un contenzioso in corso.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Consorzio, con istanza del 13/03/2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente alla richiesta di cui al punto a) del ricorso (data di all'iscrizione nel registro della srl), tenuto conto che l'informazione contenuta nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (registro istituito e disciplinato dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185, richiamato espressamente dall'art. 29 del D.lgs. 49/20014 che ha riordinato la materia) risulta in possesso dell'Amministrazione.

Rilevato che il Consorzio istante deduce di essere iscritto al predetto Registro, risulta titolato ad accedere alla predetta informazione.

Ciò, beninteso, sempre qualora la stessa informazione non sia altrimenti ricavabile attraverso l'accesso diretto al Registro – se del caso attraverso modalità telematiche – ovvero attraverso la possibilità di ricavare i dati medesimi attraverso le pertinenti consultazioni del Registro delle Imprese (C.C.I.A.).

Le ulteriori richieste contenute nel ricorso risultano inammissibili ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzate ad una generica richiesta di informazioni o di spiegazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

Si osserva, inoltre, che il ricorso del Consorzio, in disparte la riconducibilità dell'istanza ad una richiesta di "informazione ambientale" siccome disciplinata dal D.lgs. 195/2005, risulta – con riguardo alle anzidette informazioni - inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004 (la cui disciplina è, peraltro, applicabile anche alla

luce del rinvio contenuto nell'art. 7 del D.lgs. 195/2005), non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla srl, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, dichiarandolo per il resto inammissibile e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Sindacato – per la provincia di

contro

Amministrazione resistente: Questura di Macerata

FATTO

L'Ispettore Sup. della Polizia di Stato, in qualità di legale rappresentante della segreteria provinciale del sindacato ricorrente ha chiesto, il 22 gennaio 2015, di potere accedere ad ogni atto relativo al procedimento amministrativo conclusosi con il movimento interno del Sov.te della Polizia di stato e, in particolare:

1. documenti dai quali risultino le piante organiche aggiornate dall'UPGSP e dalla Digos della Questura resistente;
2. istanza di trasferimento del Sov.te verso la Digos della Questura di Macerata;
3. tutte le altre istanze di trasferimento interne per la Digos della Questura di Macerata prodotte da ufficiali della P.G. della Questura di Macerata e non, ancora, accolte;
4. documenti dai quali risulti la fissazione dei criteri di assegnazione di ufficiali di P.G. presso la Digos della Questura di Macerata;
5. documenti istruttori dai quali risultino le valutazioni – svolte anche mediante criteri comparativi e selettivi – compiute dall'amministrazione al fine di giungere all'adozione del provvedimento di trasferimento del Sov.te
6. ogni altro provvedimento preso in considerazione per l'adozione del provvedimento in esame.

Motiva il legale rappresentante della O.S. ricorrente che la materia della mobilità interna rientra tra quelle oggetto di partecipazione delle OO.SS; pertanto, aggiunge la O.S. il sindacato è titolare di un interesse qualificato a verificare se i provvedimenti siano adottati in modo legittimo e secondo criteri di scelta che garantiscano un'omogeneità di trattamento a tutto il personale che aspira ad essere trasferito presso un altro ufficio.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 febbraio, ha negato il chiesto accesso affermando che i c.s. movimenti interni tra uffici della Questura rientrano tra i poteri discrezionali del Questore e che, pertanto, non esistono documenti istruttori che fissino i criteri per l'assegnazione agli Uffici, che il riscontro numerico e nominativo degli organici attuali dell'UPGSP e Digos sono consultabili giornalmente nell'ordine di servizio affisso nelle bacheche. La Questura resistente aggiunge, poi, che la O.S. ricorrente non è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti relativi all'istanza di trasferimento del Sov.te e degli altri ufficiali di P.G.

Avverso il provvedimento di diniego del 26 febbraio 2015, il legale rappresentante della O.S. ricorrente ha adito la scrivente Commissione.

L'amministrazione resistente nella memoria del 18 aprile, ha fornito un'ampia prospettazione del quadro normativo relativo al diritto di informazione preventiva e successiva da parte degli organi centrali e di quelli periferici dell'amministrazione resistente alle OO.SS. Successivamente, l'amministrazione chiarisce ulteriormente le ragioni alla base del proprio diniego affermando che l'istanza è volta ad un controllo generalizzato sul proprio operato determinata da: l'indeterminatezza temporale dei documenti di cui si chiede l'accesso, la considerazione che molti dei chiesti documenti sono già in possesso della O.S. ricorrente, la circostanza che la Questura ha già fornito un'adeguata informazione preventiva e successiva, l'esistenza di dati attinenti la vita personale e familiare dei fascicoli del personale. Aggiunge, infine, la Questura che la O.S. sarebbe priva di un interesse qualificato.

DIRITTO

L'interesse dichiarato dalla O.S. ricorrente è diretto ad acquisire documentazione per tutelare gli interessi della categoria rappresentata e della O.S. stessa.

Il d.P.R. n. 164 del 2002, stabilisce che "l'informazione successiva riguarda i criteri generali circa, tra l'altro, l'attuazione della mobilitazione interna...l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico" (art. 25, comma 4, lett.d), commi 5 e 6).

Un recente orientamento giurisprudenziale chiarisce, poi, che il diritto di accesso è uno strumento autonomo rispetto al diritto all'informazione, sia pure entrambi fondati sullo stesso tipo di interesse e di ratio. La richiesta di accesso "ha carattere accessorio e complementare rispetto ai diritti di informazione, che hanno la stessa portata differenziandosi per il contenuto. Il diritto di accesso è, dunque, strumentale alla medesima finalità ed è quindi, per definizione normativa, una forma di controllo consentita e legittima in riferimento ad uno specifico settore di attività, definito dal corrispondente diritto all'informazione". Infine, afferma il Consiglio di Stato la materia della mobilità è di interesse del sindacato e "quindi un interesse tipicamente collettivo, in quanto riguarda la verifica della osservanza dei criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità di casi". (C.d.S. sez. III, n. 2559 del 2012).

Premessa la legittimazione della O.S. ricorrente, nel caso di specie la Commissione dichiara inammissibile il ricorso avverso il diniego ai documenti di cui ai punti nn. 2, 5 e 6 atteso che la O.S. ricorrente non ha provveduto a notificare il presente gravame al contro interessato.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 3 la Commissione ritiene di delimitare l'accesso ad un arco di tre anni precedenti l'istanza, quale lasso temporale che soddisfa l'interesse della O.S. ricorrente; spetterà all'amministrazione la notifica ai contro interessati dell'istanza.

Con riferimento agli altri documenti a nulla rileva la circostanza che la O.S. ricorrente dovrebbe già in possesso di alcuni documenti ben potendo chiederli nuovamente per averli per circostanze di fatto smarriti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett b) e comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, in parte lo accoglie con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: l'Istituto tecnico commerciale e Turistico statale di Bergamo

FATTO

Il signor, insegnante in servizio presso l'Istituto tecnico commerciale e Turistico statale di Bergamo, essendogli stata rivolta, in data 12/03/2015, una contestazione di addebiti, in data 14.3.2015 rivolgeva un'istanza di accesso a copia delle affermazioni rese dalla Professoressa e dal Prof. A....., riportate nella contestazione di addebiti, a copia del progetto "esperimenti di fisica", ai nominativi, agli indirizzi ed ai recapiti telefonici dei relatori presenti in aula magna, nonché all'indirizzo ed al recapito telefonico della collaboratrice scolastica signora

L'Amministrazione, in data 16.3.2015 rigettava l'istanza di accesso.

L'accedente, in data 18.3.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 15.4.2015, inviava una memoria nella quale rappresentava di aver consentito al ricorrente, in data 21.3.2015 l'accesso al progetto "esperimenti di fisica" ed alla relazione del professor, negando l'esistenza agli atti di una relazione della docente Prof.

Nella stessa memoria si ribadiva il rifiuto di fornire le notizie richieste relative alla collaboratrice scolastica ed agli esperti esterni intervenuti per il progetto "Esperimenti di fisica", non ravvisando alcuna connessione tra quanto contestato al ricorrente e i dati personali relativi a tali soggetti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte in cui si censura il diniego di consentire l'accesso al progetto "esperimenti di fisica" ed alla relazione del professor

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si duole della mancata comunicazione delle notizie richieste relative alla collaboratrice scolastica Calò ed agli esperti esterni intervenuti per il progetto "Esperimenti di fisica", ai sensi dell'art.22, comma 4) della legge n. 241/1990, non essendo accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto, avendo l'Amministrazione rappresentato l'inesistenza agli atti di una relazione della docente Prof.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte improcedibile, per cessazione della materia del contendere, in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

La Sig.ra rivolgeva all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma - un'istanza di accesso alla documentazione relativa ad un avviso di accertamento emesso a suo carico .

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante con raccomandata a/r spedita in data 8/3/2015 in data 26.02.2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria depositata in data 23/4/2015 l'Agenzia delle Entrate comunicava alla Commissione di aver accolto l'istanza di accesso, mettendo a disposizione dell'istante la documentazione richiesta - dopo averla reperita presso l'Ufficio locale di Acilia – e comunicandone l'accoglimento con raccomandata a/r ricevuta dalla Sig.ra in data 6/3/2015.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: n.q. di della Azienda USL 1 di

contro

Amministrazione: INAIL di Carrara

FATTO

La Sig.ra n.q. di della Azienda USL 1 di ha formulato istanza di accesso all'INAIL di Carrara per acquisire la documentazione sanitaria riguardante l'infortunio occorso al proprio dipendente, Sig., in relazione al quale l'Istituto aveva richiesto, con formale diffida, il rimborso delle somme corrisposte.

L'INAIL negava l'accesso in quanto concernete "*dati sensibili e pertanto soggetti a privacy*".

Con tempestivo ricorso il Direttore della Azienda adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente l'istante ha prodotto alla Commissione l'avviso di ricevimento della spedizione del ricorso al controinteressato Sig., nonché dichiarazione liberatoria di quest'ultimo all'invio della propria documentazione sanitaria detenuta dall'INAIL.

L'Istituto, ha prodotto memoria a questa Commissione indicando le ragioni del diniego, ma senza prendere posizione sulla dichiarazione di assenso sopra indicata.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in considerazione della esplicita prestazione del consenso da parte del Sig. all'ostensione nei confronti della ASL della documentazione sanitaria riguardante il proprio infortunio.

La ASL, inoltre, quale datore di lavoro dell'infortunato e tenuto conto della diffida inviata dall'INAIL per il pagamento delle somme corrisposte in relazione ad una assenza di 320 gg. (a fronte dei 30 gg. di prognosi risultanti alla ASL sulla base dell'originario certificato di pronto soccorso), è titolare di un interesse differenziato all'ostensione della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo Milano

FATTO

La ricorrente in epigrafe ha presentato in data 6.11.2012 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 9.12.2014 ha formulato istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito in data 16/3/2015 questa Commissione.

Con memoria del 7/4/2015 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha rilevato che la richiesta di accesso è del 13.1.2015.

Ha evidenziato che la Prefettura ha terminato la fase istruttoria di competenza e che la pratica è attualmente all'esame del Ministero che si è provveduto a sollecitare.

E ha indicato i giorni e l'orario in cui è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti, che non rientrino nelle previsioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2014 n. 415.

DIRITTO

La Commissione rileva che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha comunicato alla richiedente lo stato di avanzamento della domanda ed ha indicato i giorni e gli orari in cui è possibile esercitare il diritto di accesso.

Pertanto, l'istanza appare improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Roma – sportello immigrazione

FATTO

Il signor ha presentato nel corso del 2012 dichiarazione di emersione del lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 109 del 16 luglio 2012 nei confronti del lavoratore

Poiché, fino al momento della presentazione del presente ricorso, il relativo procedimento non era, ancora, concluso, il sig., tramite il legale rappresentante avv., ha presentato istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 10, 22, 23, 25 della legge n. 241 del 1990 in data 5.2.2015.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso, pur provenendo dall'indirizzo pec del legale rappresentante del ricorrente, non reca la sottoscrizione elettronica del legale rappresentante avv.

Per l'insanabile incompletezza dell'istanza di accesso, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:, legale rappresentante della società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Parma

FATTO

Alla società Srl ed al signor, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. PR000001/2014-550-01 del 12/12/2014 della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma, con cui la DTL ha concluso gli accertamenti iniziati con accesso del 26.9.2014.

Con detto verbale si è proceduto all'inquadramento del sig. quale operaio meccanico (capo officina), CCNL Industria Autotrasporti C/T e di conseguenza sono stati conteggiati gli imponibili omessi sulla base degli importi effettivamente percepiti (come da fatture pagate acquisite agli atti del processo verbale) ed i relativi contributi in qualità di lavoratore dipendente della ditta

Parte ricorrente, in data 17/2/2015 ha richiesto l'accesso agli atti e le sommarie informazioni rese dai sig.ri,,,,

La Direzione resistente con provvedimento datato 26/2/2015 ha negato l'accesso agli atti, in quanto nel verbale sono contenute le motivazioni che hanno portato alle determinazioni delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro.

Ha inoltre rilevato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 43/13 ha fornito istruzioni operative alle proprie Direzioni Territoriali sul diritto di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori. In particolare il Dicastero, traendo spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 4035 del 31 luglio 2013), afferma la legittimità di sottrarre all'accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori durante le verifiche ispettive.

Circa il rilascio delle fonti di prova acquisite nel corso degli accertamenti (ad esempio eventuali verbali di dichiarazione rese da soggetti terzi o documentazione diversa oltre quella prodotta dalla società ispezionata attraverso le quali si è pervenuti al calcolo degli addebiti ed alla determinazione della sanzioni amministrative a carico dell'azienda) ha espresso parere negativo al rilascio in quanto si ritengono sottratte al diritto di accesso, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 4/11/1994 n. 757.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente, nella qualità di Presidente del CdA, in data 12.3.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con memoria del 17 aprile 2015, l'Amministrazione resistente ha ribadito che il verbale unico di accertamento e notificazione N. PR0000/20 14-550-01, adottato dai funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma nei confronti della società SRL, risulta essere adeguatamente motivato, nella descrizione dell'iter che ha condotto all'assunzione delle determinazioni nei confronti del datore di lavoro, con puntuale e precisa indicazione delle fonti di prova da cui trae origine la conclusione di merito, consentendo al trasgressore di impostare la propria difesa senza la necessità di conoscere il contenuto delle dichiarazioni assunte nel corso dell'accertamento ispettivo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invitano le parti a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, siano ancora "impiegati" presso la società Srl.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di Novara

FATTO

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di Novara, rappresenta di aver formulato due istanze di accesso preordinate al rilascio di copia del verbale del consiglio di disciplina dell'Istituto resistente datato 29 gennaio u.s. e del rapporto disciplinare redatto nei confronti dell'istante.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 3 febbraio u.s. e pertanto, contro tale diniego, il ha presentato ricorso indirizzandolo al Difensore Civico della Regione Piemonte in data 5 febbraio u.s. il quale, per competenza, ha trasmesso il gravame alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente e datato 5 febbraio 2015 di cui lo stesso Sig. fa menzione nel ricorso. Tale omissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006, determina l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio, Livorno

FATTO

Il ricorrente, in qualità di persona offesa dal reato, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del c.p.p. per difendere gli interessi del proprio genitore sig. deceduto a causa di mesotelioma pleurico maligno il 18 aprile 2008, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. deliberazione di Giunta n. 32 del 26 aprile 1972;
2. relazione della Commissione di studio citata nella suddetta deliberazione di Giunta;
3. documentazione attestante gli incarichi e le mansioni svolte dal dott. dal 1970 fino al 1996;
4. delibera di Giunta o qualsiasi altro documento dal quale sia possibile rilevare quale organo o dirigente fosse obbligato a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori della camera di Commercio resistente, nel periodo compreso tra il 1993 ed il 1996.

Chiarisce il ricorrente nel presente gravame che la malattia contratta dal genitore e a base del suo decesso è stata direttamente ricondotta all'attività svolta nel luogo di lavoro dai consulenti del Pubblico Ministero ed è emersa in una relazione sulle Aziende Commerciali del 23 novembre 2001

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 18.02.2015 ha accolto l'istanza di accesso relativamente ai documenti di cui al punto n. **1**; relativamente ai documenti di cui al punto n. **2** la Camera di Commercio resistente ha dichiarato che è in corso la ricerca dell'eventuale relazione della Commissione di studio istituita con la deliberazione n. 32 del 1972, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. **3**, l'amministrazione resistente afferma di stare valutando l'ammissibilità e congruità della richiesta, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. **4** in considerazione del carattere generico dell'oggetto e della motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente di avere fissato al 10 aprile il termine entro il quale disporre in ordine alla richiesta; in data 3 marzo 2015, l'amministrazione ha, poi, inviato al ricorrente lo stato di servizio del dott. contenente numerosi *omissis* (documenti di cui al punto n. 3).

La Camera di Commercio resistente ha inviato una memoria alla quale ha allegato il provvedimento di parziale accoglimento del 20 aprile. In tale provvedimento l'amministrazione quanto ai documenti di cui al punto n. **2** dell'istanza ha chiarito che non risulta, dalle ricerche effettuate, che la Commissione di studio abbia prodotto alcuna relazione o altro documento di studio inerente lo scopo affidatole. La Camera di Commercio ha, inviato, comunque al ricorrente la relazione dell'ENPI del 5

giugno 1972, la cui presa d'atto è stata deliberata dal consiglio di amministrazione il 16 giugno 1972, n. 61.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione afferma di non avere rinvenuto una deliberazione o atto camerale atteso che le norme primarie imputano al Segretario Generale la competenza sul personale.

L'amministrazione aggiunge di non avere reperito il documento di valutazione rischi – DVR e di inviare i documenti in proprio possesso, ossia: Relazione ENPI, Deliberazione n. 222 del 29.06.1995, indagini conoscitive valutazioni rischi 26.09.1995, indagini conoscitive valutazioni rischi e nominativo del responsabile prevenzione e protezione.

DIRITTO

La Commissione relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, respinge il ricorso trattandosi di documenti inesistenti.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che il medesimo non è stato notificato al controinteressato ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 4 la Commissione, preso atto del provvedimento del 20 aprile, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, in parte ne dichiara l'improcedibilità

Ricorrente: Federazione sindacale della Provincia di Teramo

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale, –

FATTO

Il prof., in qualità di coordinatore provinciale della O.S. ricorrente, ha chiesto copia della circolare di accompagnamento all'avviso con il quale si comunicava a tutto il corpo docente la convocazione di un'assemblea sindacale per il 13 novembre 2014, ivi compresa l'attestazione dell'effettiva diffusione tra i plessi scolastici e l'elenco delle sottoscrizioni per presa visione ed adesione degli insegnanti in servizio in ciascun plesso. Chiarisce il rappresentante sindacale di avere ricevuto numerose segnalazioni di iscritti con le quali hanno lamentato di avere avuto conoscenza dell'avviso solo tardivamente; pertanto, il sindacato ricorrente afferma di volere verificare la corretta diffusione dell'avviso tra i docenti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 20 gennaio 2015, ha inviato alla O.S. ricorrente i chiesti documenti, comunicando al contempo che 27 docenti avevano dichiarato di partecipare all'assemblea.

Successivamente, il 10 febbraio 2015, la O.S. ricorrente ha ribadito di volere acquisire copia dell'elenco delle firme apposte dai docenti per presa visione e/o adesione alla chiesta circolare. L'amministrazione, il 3 marzo 2015 ha, dunque, chiarito di avere escluso dall'accesso gli indirizzi mail dei docenti ai quali è stata inviata la circolare in questione per ragioni di tutela del loro diritto alla riservatezza; ha, poi, specificato di avere escluso dall'accesso l'elenco delle firme dei docenti per presa visione e/o adesione perché tale documento non presenta un nesso di connessione con l'interesse vantata nell'istanza di accesso, ossia la verifica dell'adeguata diffusione dell'avviso di assemblea.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 17 aprile 2015, ha sostanzialmente ribadito le ragioni a sostegno del proprio parziale diniego ed ha riepilogato i fatti alla base della presente vicenda.

DIRITTO

La Commissione ritiene che correttamente l'amministrazione abbia escluso dall'accesso l'elenco dei nominativi dei docenti che hanno aderito oppure che hanno preso visione dell'avviso di assemblea sindacale.

Al riguardo si ricorda che il comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia

necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"; nel caso di specie l'elenco delle sottoscrizioni delle adesioni ad un'assemblea sindacale contiene dati sensibili, l'interesse alla c.d. privacy dei docenti deve considerarsi prevalente rispetto all'interesse conoscitivo della O.S. ricorrente non avendo quest'ultima chiarito l'indispensabilità del chiesto documento rispetto al proprio interesse.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: Abbigliamento Spa

contro

Amministrazione: Equitalia Centro Spa

FATTO

La società ricorrente in data 29 gennaio 2015 rivolgeva ad Equitalia Centro Spa un'istanza di accesso alla documentazione relativa a diverse cartelle di pagamento e relativi ruoli.

Segnatamente chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- atti e/o provvedimenti, compresi quelli endoprocedimentali, che hanno dato origine alle iscrizioni a ruolo nonché copia conforme dei ruoli stessi;
- atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi alle iscrizioni;
- circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze diretti all'Agente della Riscossione - Equitalia Centro S.p.A. - circa le modalità di applicazione dell'art. 90 del D.P.R. 602 del 1973, anche in occasione del concordato di cui al decreto n. 43/2012 di omologa ex art. 180 L.F. del Tribunale di Arezzo del 08/04/2014, relativi alle cartelle di pagamento e ai relativi ruoli

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la società Abbigliamento, nella persona dei procuratori e difensori e, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 21/4/2015 perveniva memoria dell'Equitalia Centro Spa che comunicava che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo - provvedeva al riscontro della citata istanza con processo verbale di accesso agli atti n° 6428 del 26/02/2015 e con processo verbale di accesso agli atti e documenti n° 8135 del 12/03/2015, fornendo i documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto della memoria con la quale Equitalia Centro Spa ha dato atto che l'Agenzia delle Entrate, destinataria anch'essa dell'istanza di accesso, ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta, con processi verbali del 26 febbraio 2015 e del 12 marzo 2015, ritiene che sia cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi

FATTO

Il Finanziere Sc., in data 8 gennaio 2014, ha presentato presso la Compagnia della G.d.F. di Lodi una istanza di accesso da inoltrare al preposto Ufficio del Comando Regionale della G.d.F. della Lombardia, finalizzato all'estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) *“esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione e di estrarre copia degli atti completi (anche endoprocedimentali) di cui fa parte l'allegato 10/allegato 1 più volte richiamato e di quelli che si riterrà opportuno acquisire”;*
- 2) *“di essere messa a conoscenza e quindi di estrarre copia di ulteriori atti, verbali e/o documentazione più disparata redatta e/o esibita da altri militari a carico della sottoscritta non inseriti nei contesti penali e disciplinari acclarati e quindi astrattamente giustificabili”.*

In data 4 febbraio 2014, il Comando Regionale della G.d.F. della Lombardia ha affermato, in merito ai documenti chiesti al punto 1), riconosce l'esistenza del solo allegato 10 ma afferma di non detenerlo stabilmente. In merito ai documenti di cui al punto 2), l'Amministrazione non ha accolto dell'istanza in quanto *“per la sua indeterminatezza non consente di individuare il/i procedimento/i in cui dovrebbero essere inseriti gli atti di interesse.”*

In data 11 febbraio 2014, il Finanziere Sc. ha inviato una nuova istanza presso la Compagnia della G.d.F. di Lodi finalizzata all'estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) *“esercitare il diritto di accesso alla relativa documentazione di cui al proprio fascicolo personale in possesso del Comando Provinciale, con particolare riguardo al periodo intercorrente dal mese di febbraio 2012 in poi e di estrarre copia semplice della documentazione ritenuta opportuna in ambito dell'azione risarcitoria proposta”;*
- 2) *“atti completi (anche endoprocedimentali) di cui fa parte l'allegato 10/allegato 1 (cfr. nota n. 8959 Compagnia Lodi 8 gennaio 2014 e nota n. 2250 Comando Provinciale 14 gennaio 2014), fatto salvo quelli ulteriori che dall'esame del fascicolo si riterrà opportuno acquisire”;*
- 3) *“nota n. 610969 datata 14 ottobre 2013 – Relazione informativa sui fatti oggetto del ricorso al T.A.R. Lombardia del Fin. Sc. Crescenza Gallo”.*

In data 3 marzo 2014, il Comando Provinciale della G.d.F. di Lodi ha concesso l'estrazione del documento individuato come *“allegato 10/allegato 1”* che, essendo parte integrante di altro atto riportante dati personali di soggetto terzo, verrà concesso con annotazioni *“omissis”*. Per quanto riguarda gli altri documenti chiesti, l'Amministrazione resistente non ha concesso l'estrazione degli

stessi in quanto l'istanza è preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato del suddetto Comando.

In data 7 marzo 2014, il Fin. Sc. ha presentato presso il Comando Regionale della G.d.F. della Lombardia una istanza di riesame in autotutela del provvedimento di diniego di accesso del 3 marzo 2014 del Comando Provinciale della G.d.F. di Lodi.

In data 14 giugno 2014, il Fin. Sc. adiva la Commissione avverso il parziale rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 30 giugno 2014, il Comando Regionale della G.d.F. della Lombardia ha inviato una memoria nella quale sottolinea che i termini per la presentazione del ricorso alla Scrivente siano scaduti.

Con decisione dell' 8 luglio 2014, la Commissione ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto proposto tardivamente.

In data 17 luglio 2014, il Finanziere Sc. ha presentato una nuova istanza presso il Comando Regionale della Lombardia finalizzata alla presa visione ed estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) *“esercitare il diritto di accesso alla visione del proprio fascicolo personale presente al Comando Provinciale di Lodi e l'eventuale estrazione degli atti che non sono stati formati in un contesto penale e disciplinare acclarati e solo astrattamente giustificabili”;*
- 2) *“copia completa dell'allegato 1 (allegato 10 per il Comando Regionale in relazione al Ricorso al TAR per cui è parte resistente)”;*
- 3) *“copia della nota n. 610969 del Comando Provinciale di Lodi del 14 ottobre 2013, inoltrata all'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 625516 del 21 ottobre 2013”.*

In data 1 agosto 2014, il Comando Regionale della Lombardia ha comunicato alla ricorrente che poteva esercitare l'accesso presso il Comando Provinciale di Lodi, dove i documenti chiesti sono stabilmente detenuti.

In data 1 agosto 2014, il Comando Provinciale di Lodi ha accolto parzialmente l'istanza. In merito ai documenti chiesti al punto 1), ha concesso l'ostensione dei documenti ad esclusione di quelli sottratti all'accesso ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze n. 603/1996. Riguardo i documenti chiesti al punto 3), trattandosi di *“atto defensionale, contenente impostazioni difensive relative al contenzioso in atto”* esso è escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n.200 del 26 gennaio 1996.

In data 3 agosto 2014, il Finanziere Sc. adiva la Commissione avverso il parziale rigetto dell'Amministrazione resistente.

In data 10 settembre 2014, il Finanziere Sc. ha effettuato l'accesso ma non ha potuto estrarre copia completa del documento relativo al punto 2) in quanto *“il Comando si riserva l'ostensione dell'intero documento previa richiesta alla Procura Militare della Repubblica di Verona poiché trattasi di atto formato nel contesto del procedimento n. 35/2012/BR R mod. 45.”* In sede di accesso, la ricorrente prende atto che *“in relazione*

agli atti di cui al decreto n. 603/1996, il sottoscritto attesta che non vi è presenza solo per la parte del fascicolo visionato.”

In data 23 settembre 2014, il Comando Regione della Lombardia ha inviato una memoria nella quale dichiara che il Comando Provinciale di Lodi ha piena autonomia nella decisione di quali documenti concedere alla ricorrente e che l'autorizzazione all'accesso inviata in data 1 agosto 2014 aveva il solo fine di comunicare al Finanziere Sc. che avrebbe potuto effettuare l'accesso presso il Comando Provinciale di Lodi.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 2 ottobre 2014, respingeva il ricorso nella parte relativa al diniego opposto all'accesso ai documenti di cui ai punti 1) e 3) dell'istanza di accesso, riservandosi di decidere sulla restante parte del ricorso, all'esito dell'acquisizione da parte del Comando Provinciale di Lodi e della Procura militare della Repubblica di Verona di un'informativa in merito al rilascio del nulla osta all'ostensione dei documenti di cui al punto 2) dell'istanza di accesso.

Con nota del 28.10.2014, il Comando Provinciale di Lodi della Guardia di Finanza comunicava alla Commissione che, a seguito del rilascio del nulla osta all'ostensione dei documenti in questione da parte della Procura militare della Repubblica di Verona, in data 9.10.2014, l'Amministrazione aveva invitato la ricorrente ad accedere ai predetti documenti.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione reso accessibili al ricorrente i documenti di cui al punto 2) dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: s.r.l

Contro

Amministrazione ricorrente: Direzione territoriale del lavoro di Venezia

FATTO

La s.r.l., destinataria di un verbale unico di accertamento e notificazione da parte della Direzione territoriale del lavoro di Venezia del 19.1.2015, in data 19.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'emissione del verbale in questione.

Con provvedimento del 26.02.2015 la predetta istanza di accesso veniva rigettata, sul rilievo che le notizie acquisibili dalla documentazione richiesta potrebbero incidere e provocare nocumento alla riservatezza di terzi.

DIRITTO

La Commissione - ritenuta la necessità, ai fini del decidere, di accertare se corrisponda al vero la circostanza, dedotta dalla società ricorrente, che i tre lavoratori il cui rapporto di lavoro è alla base della sanzione irrogata alla predetta società non prestino più da tempo servizio presso la stessa - invita la ricorrente ad inviare documentazione idonea ad attestare tale circostanza, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

PQM

La Commissione invita la ricorrente ad inviare la documentazione indicata in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Savona, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Savona, Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica

FATTO

Il Sig. è stato destinatario di un provvedimento della Prefettura di Savona e della Polizia Municipale del Comune di Savona in ordine al quale ha, poi, effettuato una segnalazione, il 4 giugno 2014.

In data 17 settembre 2014, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato al Sig. una comunicazione, D.F.P. 0051702, nella quale espone una sintesi dei riscontri e della documentazione di risposta pervenuti all'Ispettorato della Funzione Pubblica a seguito degli accertamenti svolti, senza tuttavia allegare i riscontri ed i documenti del Comune e della Prefettura di Savona citati nella missiva.

Successivamente, il 23 settembre 2014, il ricorrente ha presentato una istanza di accesso finalizzata all'estrazione di copia dei suddetti riscontri e documenti citati nella missiva del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In data 8 ottobre 2014, il Dipartimento della Funzione pubblica ha comunicato al ricorrente che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al Comune ed alla Prefettura di Savona quali amministrazioni che hanno formato i chiesti documenti.

A seguito alla riproposizione della medesima istanza di accesso, in data 20 ottobre 2014, il ricorrente ha adito la scrivente Commissione, il 6 dicembre 2014.

In data 15 dicembre 2014, il Dipartimento della Funzione pubblica ha inviato una memoria nella quale ribadisce quanto comunicato al ricorrente in data 8 ottobre 2014, ossia che il ricorrente può presentare istanza di accesso alla corrispondenza intercorsa con il comune e la Prefettura di Savona a questi ultimi.

L'Amministrazione allega, altresì, una comunicazione, datata 17 settembre 2014, nella quale comunica al ricorrente gli esiti degli accertamenti svolti presso la Prefettura e la Polizia Municipale del Comune di Savona riguardo l'esposto datata 4 giugno u.s.

La Commissione, con decisione del 19 dicembre 2014, ha invitato l'amministrazione resistente ad inoltrare l'istanza alle amministrazioni che detengono stabilmente i documenti (art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006); ciò interrompendo i termini di legge.

Successivamente, il 16 gennaio il comune di Savona ha inviato una memoria, con la quale ha comunicato che il ricorso innanzi il Giudice di pace avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12224/2013 WA è stato respinto, riducendo, tuttavia, la sanzione a carico del ricorrente ad euro 55,00.

La Commissione con decisione del 10 febbraio 2015 ha dichiarato la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato avverso il comune di Savona ed ha sollecitato la Prefettura – Ufficio Territoriale del governo di Savona a volere fornire i chiesti chiarimenti. Quest'ultima, con memoria del 17 marzo, ha dichiarato di non avere ricevuto l'istanza di accesso ed ha invitato il ricorrente a volerla inviare oppure a ripresentarla in caso di smarrimento.

Il ricorrente il 17 marzo 2015 ha chiesto alla Commissione la revocazione della decisione del 10 febbraio 2015 assunta nei confronti del Dipartimento della Funzione pubblica affinché quest'ultimo conceda l'accesso ai chiesti documenti quale amministrazione detentrica. Il Dipartimento della Funzione pubblica, con memoria dell'8 aprile 2015 ha comunicato di non avere elementi ulteriori da sottoporre alla valutazione della scrivente rispetto a quelli già prospettati con nota del 15 dicembre 2014, ossia che il ricorrente può chiedere riscontro all'istanza di accesso alle amministrazioni che hanno formato i chiesti documenti, ossia il comune e la Prefettura di Savona.

DIRITTO

La Commissione respinge il ricorso atteso che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Savona ha dichiarato di non avere ricevuto l'istanza di accesso.

Relativamente all'istanza revocatoria, la Commissione dichiara il ricorso inammissibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c. non essendo stato denunciato alcun errore di fatto risultante dagli atti del procedimento in cui sarebbe in corso questa Commissione.

PQM

La Commissione, in parte, respinge il ricorso ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Campobasso

FATTO

Il Sovrintendente della Polizia di Stato ricorrente, in servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di Termoli, dopo avere ricevuto una lettera di richiamo, datata 21 febbraio 2015, avente ad oggetto norme comportamentali, al fine di potere fornire proprie memorie, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti stilati in luogo della presunta mancanza disciplinare;
2. atti relativi agli accertamenti svolti sulla vicenda dal personale;
3. qualsiasi atto interno, anche se non direttamente conosciuto, funzionalmente collegato o preordinato alla contestazione.

L'amministrazione resistente con provvedimento del 6 marzo ha dichiarato l'istanza irricevibile atteso che la lettera non contiene una contestazione di addebiti per una presunta mancanza disciplinare ma, piuttosto, è volta a sensibilizzare il ricorrente al rispetto di regole che il Questore ritiene di dovere formalizzare in adempimento di disposizioni normative.

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

La Questura resistente con memoria del 10 aprile ha ribadito che al ricorrente non è stata contestata alcuna infrazione disciplinare e, pertanto, di avere dichiarato l'istanza irricevibile perché mancante del presupposto ossia, appunto, il provvedimento disciplinare.

DIRITTO

Il ricorrente, quale destinatario della lettera in questione, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti (art. 10 della legge n. 241 del 1990), indipendentemente dalla sua natura di provvedimento disciplinare o di semplice monito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Onorevole ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

L'onorevole, unitamente ad altri nove deputati, in qualità di componenti della Commissione Finanze e della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in data 21 gennaio 2015, rivolgevano al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza di accesso ai contratti derivati sottoscritti dalla predetta Amministrazione, come da risposta del 04/12/2014 (D/1170) ad interpellanza urgente n. 2-00765.

Con nota del 25 febbraio 2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, sul rilievo che essa fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Gli accedenti, in data 17 marzo 2015 adivano la Commissione per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la necessità che l'istanza di accesso in questione sia notificata, a cura dell'Amministrazione, alle controparti contrattuali del Ministero dell'Economia e delle Finanza, quali controinteressati, ex art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006, invita l'Amministrazione a provvedere in tal senso, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere nel senso indicato in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione- Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.

FATTO

La signora, cittadina albanese, avendo presentato in data 6.8.2014 presso la Prefettura di Ragusa l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, in data 24.2.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento preordinato alla concessione in suo favore della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, la signora, in data 27 marzo 2015 adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 10 aprile 2015, comunicava alla Commissione ed alla ricorrente che il procedimento in questione si era concluso e che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe potuto essere esercitato presso la Prefettura del luogo di residenza della ricorrente, previo appuntamento nei giorni lavorativi ed in orario d'ufficio.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, in data successiva alla presentazione dello stesso, consentito l'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale

FATTO

Il ricorrente personalmente ed in qualità di legale rappresentante della s.r.l. ha chiesto, tramite il legale rappresentante avv., di potere accedere ai documenti del fascicolo denominato, ivi compresi i pareri rilasciati dal Servizio affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero resistente, citati nella risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare dell'11 settembre 2012 del sottosegretario, al fine di valutare la correttezza, anche giuridica, dell'operato del Ministero resistente. Ricorda, infatti, il ricorrente nell'istanza di accesso una vicenda accaduta in Croazia in ordine alla quale il Ministero ha negato la possibilità di intervenire ai sensi dell'art. 9 del Trattato bilaterale, nonostante il ricorrente ne abbia sollecitato più volte l'applicazione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 17 marzo 2015, ha negato il chiesto accesso ritenendo l'istanza volta ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

Il legale rappresentante del ricorrente ha inviato alla scrivente Commissione la sola copia dell'istanza di accesso senza aver, tuttavia, presentato motivato ricorso avverso tale provvedimento.

DIRITTO

La Commissione dichiara l'istanza inammissibile per carenza di un formale e motivato ricorso avverso il provvedimento di diniego del 17 marzo 2015.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Ufficio IV Direzione del personale

FATTO

La Sig.ra, funzionario in servizio presso il Tribunale di Pavia, riferisce di aver presentato in data 30 settembre 2014 domanda di distacco presso l'ufficio di Palermo a causa di motivi di salute. Tale domanda non trovava accoglimento da parte dell'amministrazione sulla scorta di ragioni legate alla scopertura dell'organico.

Pertanto, in data 26 gennaio, la Sig.ra presentava domanda di accesso alla documentazione relativa al procedimento avviato a seguito della menzionata domanda di distacco vedendosi opporre un provvedimento con il quale si reiteravano le motivazioni del non accoglimento dell'istanza di distacco senza nulla dire in ordine alla richiesta ostensiva.

Contro tale nota la Sig.ra ha depositato ricorso in termini alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dalla ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi all'istante e per la quale l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990.

Peraltro l'amministrazione resistente nella nota oggi gravata, non ha preso posizione sulla domanda di accesso limitandosi a riaffermare le ragioni della mancata concessione del chiesto distacco. Tale profilo ha determinato la formazione di un silenzio sostanziale sulla richiesta di accesso comunque censurabile alla luce delle considerazioni che precedono.

Pertanto il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

Con istanza del 8.1.2015 il Sig. a mezzo del proprio difensore, esercitava il diritto di accesso nei confronti dei competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Perugia, propria datrice di lavoro, ai fine di conoscere l'esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di altro dipendente, Sig., a seguito dei fatti accaduti in data 5.6.2014 sostenendo che in tale data il proprio assistito aveva subito nel proprio ufficio violenza fisica e verbale da parte del collega.

A sostegno dell'istanza il richiedente faceva presente che il Sig., in seguito agli accadimenti del 5.6.2014, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del Sig. e che, a sua volta, era stato querelato da quest'ultimo. Sussisteva, pertanto, interesse ad accedere agli atti del procedimento disciplinare per poter meglio curare gli interessi giuridici ed il diritto di difesa nei suddetti procedimenti penali.

In data 16.2.2015, l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Perugia comunicava che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi del 18.1.2015 non era stata accolta in quanto il Sig., informato della richiesta di accesso agli atti amministrativi, in qualità di controinteressato si era opposto all'ostensione, fondando la sua opposizione sul fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, in data 17.11.2014, gli aveva trasmesso, in qualità di persona offesa, la comunicazione di cui all'art. 408, co. 2, c.p.p., con cui lo si rendeva edotto che il P.M. incaricato delle indagini aveva chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti del Sig.

Di conseguenza, secondo l'Amministrazione, era venuto meno l'interesse dell'istante a conoscere il contenuto dei documenti riguardanti il procedimento disciplinare a carico del Sig.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso, il Sig., a mezzo del proprio difensore, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso questa Commissione intende dare continuità al proprio orientamento, in base al quale un soggetto che pone in essere un'attività suscettibile di consentire di

instaurare un procedimento disciplinare ha interesse a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli eventuali provvedimenti adottati al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque elementi suscettibili di essere valutati a sostegno delle difese da svolgere nel procedimento penale instaurato per gli stessi fatti.

Nel caso di specie, anche a prescindere dall'archiviazione in sede penale del procedimento a carico dell'istante stesso, a sua volta denunciato, (che comunque, come correttamente dedotto nel ricorso, non risulta ancora definito con provvedimento del G.I.P.) l'interesse è sorretto dell'esistenza dell'altro procedimento penale a carico del Sig. a seguito della denuncia-querela sporta per i medesimi fatti accaduti in data 5.6.2014 da parte del Sig.

In tal caso, quindi, anche ai sensi del comma 7 dell'art. 24 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti richiesti risulta funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici quali sono, nel caso di specie, quelli che la legge attribuisce alla persona offesa nel procedimento penale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:,,

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

I Signori hanno presentato istanza di accesso presso l'Ufficio di dell'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad estrarre copia del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo stipulato, quale conduttore, dal sig.

A sostegno dell'istanza deducevano di aver ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto nei confronti del Sig. e che avevano interesse all'ostensione del predetto contratto, al fine di poter proficuamente avviare un'esecuzione diretta nei confronti del debitore, sostenendo che quest'ultimo, per sottrarsi ad azioni esecutive, aveva "*rimosso qualsiasi insegna o cartello che possa identificare i propri locali quale Carrozzeria*" e che, pertanto, intendevano acquisire certezza che l'attività di carrozzeria svolta presso il capannone di Via, nel comune di, fosse riconducibile al sig.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso sulla base dell'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986 – T.U imposta di registro – in base al quale il rilascio di copie a persone diverse dai contraenti può avvenire soltanto su autorizzazione del "*pretore competente*".

Con tempestivo ricorso i Sigg. hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento

Il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sul disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986, non appare giustificato, atteso che, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la *ratio* stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa, a poter proficuamente intraprendere le proprie azioni esecutive nei confronti del debitore ed a sapere se, in effetti, il capannone condotto in

locazione si riferisce al luogo di svolgimento dell'attività del debitore medesimo, deducendo le difficoltà nella corretta individuazione causata dalla mancanza di insegne o cartelli.

Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "*atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi*", quali i contratti di locazione, ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

Né appare condivisibile la giurisprudenza citata dall'Agenzia a sostegno del diniego che, da un lato si riferisce al diverso caso dell'accesso alla denuncia di successione, dall'altro non valorizza a sufficienza le innovazioni alla l. 241 del 1990 non tenendo conto neppure conto del comma 7 dell'art. 24 della l. 241/1990 in base al quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Parte resistente: R.F.I. S.p.a. e Ferservizi S.p.a.

FATTO

Il signor, in servizio presso la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa sede di Napoli, espone quanto segue.

Il ricorrente il 21/12/1990 chiedeva la ricongiunzione presso il Fondo Pensioni FS di alcuni contributi versati e con successive richieste, in data 29/12/1995 e 29/12/1990 chiedeva il riscatto a fini pensionistici del periodo compreso dal corso di laurea in architettura ed ai fini della buonuscita del periodo di servizio militare prestato dal 20/8/1980 al 4/8/1981.

Stante il notevole lasso di tempo trascorso e l'attuale perduranza dell'iter procedimentale, chiedeva il 3/2/2015 alla RFI Spa e alla Ferservizi Spa il 2/2/2015 di conoscere l'ufficio competente per il procedimento, il nominativo del Responsabile del procedimento, nonché di prendere visione di tutti gli atti relativi allo stesso, in particolare di acquisire copia della nota di trasmissione delle indicate richieste al competente ufficio INPS di Napoli, riservandosi la facoltà di poter estrarre copia di ulteriore documentazione, nei modi indicati dalle vigenti norme e dal Regolamento di codesta Amministrazione.

La richiesta è motivata dall'esigenza di regolarizzare la propria posizione contributiva attraverso la corresponsione degli eventuali oneri maturati alla data, preliminarmente al maturare del diritto alla pensione (o quiescenza), anche mediante l'accesso a modalità di incentivazione.

Il 26.3.2015 il adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 23 aprile 2015 la Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato inviava la dichiarazione rilasciata dal ricorrente, che aveva ottenuto il 23 aprile u.s. l'accesso ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale.

DIRITTO

La Commissione ritiene applicabile alle società resistenti la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, atteso che ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 241 del 1990, nel novero delle "pubbliche amministrazioni" assoggettate alla disciplina in materia di accesso rientrano "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Stante la dichiarazione trasmessa dalla Ferservizi in data 23/4/2015 del sig., che in pari data ha avuto accesso ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, il ricorso è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS

FATTO

Il Signor rivolgeva all'INPS di Roma – Sede Prenestino – Casilino un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione sottesa al rigetto dell'ultima istanza dallo stesso presentata diretta alla concessione della pensione di invalidità.

L'istanza di accesso veniva presentata a mezzo PEC in data 11/09/2014, come dedotto dallo stesso ricorrente

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Sig., a mezzo del proprio difensore, con fax del 1/4/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha prodotto a questa Commissione *“la documentazione agli atti di questa sede Inps, nonché il verbale visita medica e la relazione medico-legale del 4/3/2013, dalla quale si evince il mancato riconoscimento dello stato di invalidità”*.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 11/09/2014 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Resta ferma la facoltà dell'istante di proporre nuova istanza di accesso ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Centro Militare Veterinario di

FATTO

Il Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Militare Veterinario di, essendo stato preavvisato che sarebbe stato trasferito dalla sede di a quella di, in data 23 febbraio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti amministrativi pertinenti al procedimento preordinato al trasferimento in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, il signor, in data 28 marzo 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 9 aprile 2015, comunicava che al ricorrente, in data 7 aprile 2015 era stato consentito l'esercizio del diritto di accesso, come attestato dal relativo verbale allegato alla nota inviata alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione reso accessibili al ricorrente i documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Savona

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato in data 1.10.2013 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 16/1/2015 ha presentato richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 10, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in data 11/3/2015 la Commissione.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione finalizzata alla determinazione dello stato di avanzamento della pratica, non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) oltre ad essere inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per i motivi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor, in data 6 febbraio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle eventuali note inviate alla stessa dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.- ex datrice di lavoro dell'accedente- attestanti che sue strutture avevano inviato al macero documenti sottoscritti dal signor

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 18 marzo 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 21 aprile 2015 inviava un'articolata memoria nella quale affermava di aver riscontrato, con nota del 13 febbraio 2015 (allegata alla memoria), con la quale aveva inviato all'accedente la documentazione già trasmessagli in data 8 gennaio 2015, a riscontro di una precedente istanza di accesso del 12 dicembre 2015, di identico tenore.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'Amministrazione documentato di aver evaso l'istanza di accesso in questione prima della presentazione del presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor, in data 30 gennaio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli allegati nn. 3 e 4 alla nota inviata dalla sua ex datrice di lavoro (Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., all'avvocato (legale della predetta società).

L'accedente, assumendo che tale istanza di accesso non fosse stata riscontrata dall'Amministrazione, poiché quanto inviatogli in data 22 gennaio 2015 non era costituito dagli allegati nn. 3 e 4 della nota della nota datata 24 maggio 2015 inviata all'avvocato, in data 23 maggio 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità e eventuali note inviate alla stessa dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. - ex datrice di lavoro dell'accedente-attestanti che sue strutture avevano inviato al macero documenti sottoscritti dal signor

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor, in data 18 marzo 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 22 aprile 2015 inviava un'articolata memoria nella quale affermava di aver riscontrato, con nota del 19 febbraio 2015 (allegata alla memoria), con la quale aveva inviato all'accedente la documentazione già trasmessagli in data 22 gennaio 2015, a riscontro di una precedente istanza di accesso, di identico tenore.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo l'Amministrazione documentato di aver evaso l'istanza di accesso in questione prima della presentazione del presente ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza della Repubblica Italiana

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente l'accesso agli esposti presentati personalmente dal 30 aprile sino alla data di presentazione del ricorso, con particolare riferimento ad un fax datato 5 maggio 2011.

Nella seduta del 19 dicembre u.s. la Commissione ha chiesto all'amministrazione resistente chiarimenti sull'effettivo possesso della documentazione domandata dal ricorrente, interrompendo i termini della decisione.

Con nota del 29 dicembre l'amministrazione ha assolto l'incombente istruttorio, comunicando di non essere in possesso della documentazione domandata. Nella seduta del 10 febbraio u.s. la Commissione reiterava la richiesta di chiarimenti alla quale parte resistente ha dato seguito rappresentando di non aver mai ricevuto il fax oggetto della domanda ostensiva.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, respinge il ricorso non esistendo materialmente alcuna copia del fax richiesto dal Sig. da rilasciare a quest'ultimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL di Bari – Stabilimento ospedaliero S. Giacomo – Monopoli

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto in data 10 febbraio 2015 all'amministrazione resistente copia della radiografia effettuata presso il pronto soccorso del nosocomio resistente in data 11 maggio 2010.

L'amministrazione non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 17 marzo, il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso stante la mancata istituzione del Difensore civico nelle diverse articolazioni territoriali della Regione Puglia.

Nel merito il ricorso depositato dal Sig. è fondato, trattandosi di documentazione sanitaria riguardante la persona del ricorrente stesso e non ravvisandosi, pertanto, ragioni giustificative rispetto al silenzioso diniego di ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza della Repubblica Italiana

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 10 febbraio u.s. l'accesso ai protocolli dei fax inviati (verosimilmente) dal ricorrente alla Presidenza della Repubblica in merito ad un precedente esposto sempre a firma del ricorrente.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 17 marzo ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione, osserva quanto segue.

Il ricorso oggi in decisione non presenta i requisiti di cui all'articolo 12 del d.P.R. n. 184/2006, in particolare per ciò che attiene al comma 3, lettera c) della citata disposizione, non essendo chiaro il quadro fattuale in cui si innesta il gravame depositato presso la scrivente Commissione. In particolare l'esposizione dei fatti per come sviluppata dal ricorrente, non consente alla Commissione di ricostruire compiutamente la vicenda controversa e conseguentemente valutare la sussistenza di interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri Monopoli (BA)

FATTO

Il Sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data 10 febbraio u.s. l'accesso all'esito dell'esposto denuncia in precedenza presentato circa l'operato di una ASL che non avrebbe rilasciato documentazione medica riferibile all'istante.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 17 marzo ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 21 aprile parte resistente ha depositato nota difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso del Sig. la Commissione, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

In generale l'autore di un esposto denuncia, anche in base ad una consolidata giurisprudenza della scrivente Commissione, è titolare di interesse qualificato all'ostensione dei documenti susseguenti l'esposto medesimo.

Pertanto, ove l'amministrazione resistente sia in possesso di atti consequenziali all'esposto, è tenuta a rilasciarli al ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.